

SENATO DELLA REPUBBLICA

— XIV LEGISLATURA —

883^a SEDUTA PUBBLICA

RESOCONTO SOMMARIO E STENOGRAFICO

MERCOLEDÌ 12 OTTOBRE 2005

Presidenza del presidente PERA,
indi del vice presidente MORO

INDICE GENERALE

RESOCONTO SOMMARIO Pag. V-IX

RESOCONTO STENOGRAFICO 1-18

ALLEGATO A (contiene i testi esaminati nel corso della seduta) 19-30

ALLEGATO B (contiene i testi eventualmente consegnati alla Presidenza dagli oratori, i prospetti delle votazioni qualificate, le comunicazioni all'Assemblea non lette in Aula e gli atti di indirizzo e di controllo) 31-48

INDICE

| | | | |
|---|------------------|--|--------|
| <i>RESOCONTO SOMMARIO</i> | | BATTISTI (<i>Mar-DL-U</i>) | Pag. 9 |
| | | ZANCAN (<i>Verdi-Un</i>) | 10 |
| <i>RESOCONTO STENOGRAFICO</i> | | BOLDI (<i>LP</i>) | 10 |
| PREANNUNZIO DI VOTAZIONI MEDIANTE PROCEDIMENTO ELETTRONICO | Pag. 1 | SODANO Tommaso (<i>Misto-RC</i>) | 11 |
| SULLE DICHIARAZIONI DEL MINISTRO CALDEROLI IN ORDINE ALLA CONOSCIBILITÀ DEL VOTO SEGRETO | | ROLLANDIN (<i>Aut</i>) | 12 |
| PRESIDENTE | 1, 2 | CALVI (<i>DS-U</i>) | 13 |
| FALOMI (<i>Misto-Cant</i>) | 2 | Verifiche del numero legale | 7 |
| DISEGNI DI LEGGE | | Votazioni nominali con scrutinio simultaneo (art. 102-bis Reg.) | 8 |
| Seguito della discussione e approvazione: | | Votazioni nominali con scrutinio simultaneo | 14 |
| (3623) <i>Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 17 agosto 2005, n. 162, recante ulteriori misure per contrastare i fenomeni di violenza in occasione di competizioni sportive (Approvato dalla Camera dei deputati) (Votazione finale qualificata ai sensi dell'articolo 120, comma 3, del Regolamento) (Relazione orale):</i> | | Discussione: | |
| VALLONE (<i>Mar-DL-U</i>) | 3 | (3596) <i>Conversione in legge del decreto-legge 21 settembre 2005, n. 184, recante misure urgenti in materia di guida dei veicoli e patente a punti</i> | |
| Verifiche del numero legale | 3 | (2534) <i>CHIRILLI ed altri. - Modifica all'articolo 126-bis del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, in materia di patente a punti:</i> | |
| SULLE DICHIARAZIONI DEL MINISTRO CALDEROLI IN ORDINE ALLA CONOSCIBILITÀ DEL VOTO SEGRETO | | GRILLO (<i>FI</i>), f.f. relatore | 14 |
| PRESIDENTE | 4, 5, 6 e passim | DONATI (<i>Verdi-Un</i>) | 16, 17 |
| ANGIUS (<i>DS-U</i>) | 4, 5, 6 | MONTALBANO (<i>DS-U</i>) | 17 |
| * BORDON (<i>Mar-DL-U</i>) | 6, 7 | Verifiche del numero legale | 17 |
| DISEGNI DI LEGGE | | SUI LAVORI DEL SENATO | |
| Ripresa della discussione del disegno di legge n. 3623: | | PRESIDENTE | 18 |
| VALLONE (<i>Mar-DL-U</i>) | 7, 8 | ORDINE DEL GIORNO PER LA SEDUTA DI GIOVEDÌ 13 OTTOBRE 2005 | 18 |
| | | ALLEGATO A | |
| | | DISEGNO DI LEGGE N. 3623: | |
| | | Articolo 1 del disegno di legge di conversione e modificazioni apportate in sede di conversione | 19 |

N.B. Sigle dei Gruppi parlamentari: Alleanza Nazionale: AN; Democratici di Sinistra-l'Ulivo: DS-U; Forza Italia: FI; Lega Padana: LP; Margherita-DL-l'Ulivo: Mar-DL-U; Per le Autonomie: Aut; Unione Democratica e di Centro: UDC; Verdi-l'Unione: Verdi-Un; Misto: Misto; Misto-il Cantiere: Misto-Cant; Misto-Comunisti Italiani: Misto-Com; Misto-Democrazia Cristiana per le Autonomie: Misto-DC-Aut; Misto-Italia dei Valori: Misto-IdV; Misto-La Casa delle Libertà: Misto-CdL; Misto-Lega per l'Autonomia lombarda: Misto-LAL; Misto-MIS (Movimento Idea Sociale): Misto-MIS; Misto-Nuovo PSI: Misto-NPSI; Misto-Partito Repubblicano Italiano: Misto-PRI; Misto-Rifondazione Comunista: Misto-RC; Misto-Socialisti Democratici Italiani-Unità Socialista: Misto-SDI-US; Misto Popolari-Udeur: Misto-Pop-Udeur.

Decreto-legge 17 agosto 2005, n. 162:

Articolo 1 ed emendamento 1.122Pag. 19

Emendamento tendente ad inserire un articolo
aggiuntivo dopo l'articolo 1 27*ALLEGATO B***VOTAZIONI QUALIFICATE EFFET-
TUALE NEL CORSO DELLA SEDUTA 31****CONGEDI E MISSIONI 40****DISEGNI DI LEGGE**

Annunzio di presentazione 40

Assegnazione 40

Approvazione da parte di Commissioni per-
manenti 40**GOVERNO**

Trasmissione di atti per il parerePag. 41

Richieste di parere per nomine in enti pub-
blici 42

Trasmissione di atti 42

PARLAMENTO EUROPEO

Trasmissione di atti 42

INTERROGAZIONI

Annunzio 18

Interrogazioni 44

ERRATA CORRIGE 48

N. B. - *L'asterisco indica che il testo del discorso
è stato rivisto dall'oratore.*

RESOCONTO SOMMARIO

Presidenza del presidente PERA

La seduta inizia alle ore 10,30.

Il Senato approva il processo verbale della seduta antimeridiana di ieri.

Comunicazioni della Presidenza

PRESIDENTE. L'elenco dei senatori in congedo e assenti per incarico ricevuto dal Senato nonché ulteriori comunicazioni all'Assemblea saranno pubblicate nell'allegato B al Resoconto della seduta odierna. (*v. Resoconto stenografico*).

Preannuncio di votazioni mediante procedimento elettronico

PRESIDENTE. Avverte che dalle ore 10,34 decorre il termine regolamentare di preavviso per eventuali votazioni mediante procedimento elettronico.

Sulle dichiarazioni del ministro Calderoli in ordine alla conoscibilità del voto segreto

PRESIDENTE. In relazione a notizie di stampa attribuite al ministro Calderoli relative alla possibilità di conoscere i voti espressi dai singoli senatori nelle votazioni a scrutinio segreto, assicura che le procedure informatiche e l'indiscutibile correttezza del personale garantiscono nel modo più assoluto la segretezza del voto. Infatti, il merito del voto rimane segreto a tutti e la Presidenza considera proprio dovere garantire la libera manifestazione del voto di ciascun componente del Senato. (*Commenti del senatore Castellani*).

FALOMI (*Misto-Cant*). Ringrazia il Presidente per avere dato certezza circa la riservatezza delle votazioni a scrutinio segreto, ma restano le affermazioni in senso contrario del ministro Calderoli, che è stato anche vice presidente del Senato, sulla conoscibilità dei voti espressi dai singoli senatori. Pertanto, o il Ministro dice il falso per intimidire i senatori, oppure la questione merita un approfondimento; in ogni caso, il Ministro non dovrebbe più ricoprire il proprio incarico. (*Applausi dal Gruppo DS-U*).

Seguito della discussione e approvazione del disegno di legge:

(3623) Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 17 agosto 2005, n. 162, recante ulteriori misure per contrastare i fenomeni di violenza in occasione di competizioni sportive (*Approvato dalla Camera dei deputati*) (*Votazione finale qualificata ai sensi dell'articolo 120, comma 3, del Regolamento*) (*Relazione orale*)

PRESIDENTE. Riprende l'esame dell'articolo 1 del disegno di legge. Avverte che gli emendamenti si intendono riferiti al testo del decreto-legge da convertire, nel testo comprendente le modificazioni apportate dalla Camera dei deputati. Ricorda che nella seduta pomeridiana di ieri ha avuto inizio la votazione degli emendamenti riferiti all'articolo 1 e che la 5a Commissione ha espresso parere contrario, ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione, sull'emendamento 1.0.100. Su richiesta del senatore VALLONE (*Mar-DL-U*), dispone la verifica del numero legale sulla votazione dell'emendamento 1.122. Avverte che il Senato non è in numero legale e sospende la seduta per venti minuti.

La seduta, sospesa alle ore 10,40, è ripresa alle ore 11.

Presidenza del vice presidente MORO

Sulle dichiarazioni del ministro Calderoli in ordine alla conoscibilità del voto segreto

ANGIUS (*DS-U*). Premesso che le gravi dichiarazioni del ministro Calderoli avrebbero meritato una condanna più esplicita da parte del Presidente del Senato, chiede la convocazione della Giunta per il Regolamento e un tempestivo intervento in Senato del Ministro per le riforme istituzionali. Preannuncia, qualora tali richieste non siano accolte, un'iniziativa parlamentare, che potrebbe assumere la forma di una mozione individuale di sfiducia, nei confronti di un Ministro della Repubblica che sta esercitando un'azione intimidatoria verso il Parlamento in occasione della discussione della legge elettorale. (*Applausi dai Gruppi DS-U, Mar-DL-U e Verdi-Un e del senatore Rollandin*).

BORDON (*Mar-DL-U*). Chiede la convocazione del Consiglio di Presidenza che, ai sensi dell'articolo 12, primo comma, del Regolamento adotta provvedimenti relativi al personale, al fine di accertare il comportamento dei dipendenti del Senato e di fornire assicurazioni ai senatori in ordine all'effettiva segretezza delle votazioni. (*Applausi dai Gruppi Mar-DL-U, DS-U e Verdi-U*).

PRESIDENTE. L'argomento è stato già affrontato in apertura di seduta.

Ripresa della discussione del disegno di legge n. 3623

Con votazione preceduta dalla verifica del numero legale, chiesta dal senatore VALLONE (Mar-DL-U), il Senato respinge l'emendamento 1.122. Con votazione nominale elettronica, chiesta dal senatore VALLONE ai sensi dell'articolo 102-bis del Regolamento, è altresì respinto l'emendamento 1.0.100.

PRESIDENTE. Passa alla votazione finale.

BATTISTI (*Mar-DL-U*). Dichiarò l'astensione dei senatori della Margherita che, pur condividendo la necessità di adottare misure per contrastare i fenomeni di violenza che hanno luogo in occasione di competizioni sportive, avrebbero auspicato una normativa organica, meno limitata ad interventi concentrati sul versante repressivo, più razionale e precisa nella definizione della cosiddetta flagranza differita.

ZANCAN (*Verdi-Un*). Il Gruppo voterà contro la conversazione dell'ennesimo decreto-legge che inasprisce soltanto in apparenza le misure per contrastare la violenza perché la misura preventiva più adeguata, il divieto di accesso alle manifestazioni sportive per coloro che si siano resi responsabili di fenomeni di teppismo, non si applica ai procedimenti, largamente maggioritari, che si concludano con il patteggiamento o con la sospensione della pena.

BOLDI (*LP*). Dichiarò il voto favorevole del Gruppo Lega Padana al provvedimento.

SODANO Tommaso (*Misto-RC*). Rifondazione Comunista voterà contro un provvedimento superficiale e ideologico che, rimuovendo le cause sociali del fenomeno, riduce la violenza negli stadi ad un problema di ordine pubblico, elude il nodo della responsabilizzazione delle società sportive e introduce, con il biglietto nominativo, uno strumento che viola la *privacy* e contribuisce a trasformare uno sport popolare in una mera attività commerciale.

ROLLANDIN (*Aut.*). Preannuncia l'astensione del Gruppo perché le apprezzabili misure preventive contenute nel provvedimento, quali l'istituzione di un osservatorio per il monitoraggio dei fenomeni di violenza e i programmi di educazione scolastica, saranno inefficaci per mancanza di risorse finanziarie.

CALVI (*DS-U*). I Democratici di sinistra si asterranno dalla votazione giudicando il provvedimento in esame, l'ennesimo intervento emergenziale adottato dal Governo nel corso della legislatura, inefficace e comunque meno produttivo di misure volte a garantire l'efficiente attuazione della legislazione vigente. È da rilevare, peraltro, la presenza nel testo di norme incomprensibili, quali il comma 3, relativo ai requisiti richiesti, a strutture aventi una capienza pari a 10.000 posti numerati, per poter ospitare competizioni calcistiche del campionato di serie A. (*Applausi dal Gruppo DS-U. Congratulazioni*).

Con votazione nominale elettronica, disposta ai sensi dell'articolo 120, comma 3, del Regolamento, il Senato approva il disegno di legge n. 3623, composto dal solo articolo 1.

Discussione del disegno di legge:

(3596) Conversione in legge del decreto-legge 21 settembre 2005, n. 184, recante misure urgenti in materia di guida dei veicoli e patente a punti

(2534) CHIRILLI ed altri. – Modifica all'articolo 126-bis del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, in materia di patente a punti
(*Relazione orale*)

GRILLO, *f. f. relatore*. Poiché la Corte costituzionale ha dichiarato, con la sentenza n. 27 dell'anno in corso, l'illegittimità costituzionale dell'articolo 126-bis, comma 2, del nuovo codice della strada nella parte in cui dispone la decurtazione dei punti dalla patente del proprietario del veicolo che abbia commesso una infrazione nel caso di mancata identificazione del conducente, il decreto-legge in esame modifica detto articolo prevedendo una sanzione pecuniaria a carico del proprietario del veicolo o dell'obbligato in solido – siano essi persona fisica o giuridica – che non forniscano, salvo giustificato e documentato motivo, i dati di identificazione del conducente responsabile della violazione. Viene anche prevista la riattribuzione dei punti della patente finora decurtati in applicazione della norma dichiarata illegittima dalla Corte costituzionale. La Commissione propone all'Assemblea anche una serie di altre modifiche al codice della strada per quanto riguarda le sanzioni nell'ipotesi di mancata denuncia da parte del titolare del veicolo in caso di infrazione, il trasporto di elementi prefabbricati e di apparecchiature industriali complesse per l'edilizia, i velocipedi che possono trainare rimorchi per trasporto di bambini, le caratteristiche costruttive relative alla sicurezza dei veicoli, l'estensione

del patentino per la guida di quadricicli anche ai maggiorenni non titolari di patente di guida, gli accertamenti medici per il conseguimento della patente e del patentino. A maggioranza, la Commissione propone anche l'introduzione della previsione che almeno l'80 per cento dei proventi delle multe spettino allo Stato.

DONATI (*Verdi-Un*). Avanza una pregiudiziale di costituzionalità, per la violazione dell'articolo 3 della Costituzione. Le norme in esame, infatti, oltre a prevedere una ingiustificata distinzione tra coloro che omettono di fornire le generalità alle forze dell'ordine e coloro che lo fanno in caso di violazione per la quale sia prevista una decurtazione di punteggio dalla patente, introducono un meccanismo che può ingenerare forti disparità fra gli automobilisti in relazione alle capacità economiche, risultando evidente che il possesso di adeguati mezzi economici consentirà di evitare la decurtazione dei punti dalla patente.

MONTALBANO (*DS-U*). Condivide le perplessità della senatrice Donati, in particolare per quanto riguarda le possibili conseguenze discriminatorie in relazione al censo.

Previa verifica del numero legale, chiesta dalla senatrice DONATI (Verdi-Un), il Senato respinge la questione pregiudiziale.

PRESIDENTE. Dichiara aperta la discussione generale, che rinvia ad altra seduta.

Sui lavori del Senato

PRESIDENTE. Poiché non è pervenuto dalla Camera dei deputati il disegno di legge di conversione del decreto-legge n. 164, recante disposizioni urgenti in materia di attività cinematografica, la seduta prevista per il pomeriggio non avrà luogo. Dà quindi annunzio delle interrogazioni pervenute alla Presidenza (*v. Allegato B*) e comunica l'ordine del giorno della seduta del 13 ottobre.

La seduta termina alle ore 11,44.

RESOCONTO STENOGRAFICO

Presidenza del presidente PERA

PRESIDENTE. La seduta è aperta (*ore 10,30*).
Si dia lettura del processo verbale.

TIRELLI, *segretario, dà lettura del processo verbale della seduta antimeridiana del giorno precedente.*

PRESIDENTE. Non essendovi osservazioni, il processo verbale è approvato.

Comunicazioni della Presidenza

PRESIDENTE. L'elenco dei senatori in congedo e assenti per incarico ricevuto dal Senato, nonché ulteriori comunicazioni all'Assemblea saranno pubblicati nell'allegato B al Resoconto della seduta odierna.

Preannunzio di votazioni mediante procedimento elettronico

PRESIDENTE. Avverto che nel corso della seduta odierna potranno essere effettuate votazioni qualificate mediante il procedimento elettronico.

Pertanto decorre da questo momento il termine di venti minuti dal preavviso previsto dall'articolo 119, comma 1, del Regolamento (*ore 10,34*).

Sulle dichiarazioni del ministro Calderoli in ordine alla conoscibilità del voto segreto

PRESIDENTE. Onorevoli colleghi, in relazione a notizie diffuse dalla stampa ed attribuite al ministro per le riforme istituzionali, Roberto Calderoli, secondo le quali in Senato sarebbe possibile, attraverso una verifica dei tabulati, controllare i voti espressi dai singoli senatori nelle vo-

tazioni a scrutinio segreto, ritengo mio dovere informare che le procedure informatiche adottate dalla nostra Assemblea e la indiscutibile correttezza del responsabile del Servizio competente e del personale addetto garantiscono, nel modo più assoluto, la segretezza del voto.

Ciò che emerge dai tabulati delle votazioni è quali postazioni e dunque quali senatori abbiano espresso il voto, esattamente come risulta dal tabellone elettronico a qualunque senatore presente in Aula. Il merito del voto rimane segreto a tutti e alla stessa Presidenza, che considera perciò suo dovere garantire la libera manifestazione del voto di ciascun componente del Senato.

CASTELLANI (*Mar-DL-U*). Dimissioni!

FALOMI (*Misto-Cant*). Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

FALOMI (*Misto-Cant*). Signor Presidente, la ringrazio intanto per aver dato, attraverso questa sua ferma dichiarazione, certezza a tutti i senatori che il loro voto segreto non è controllato. Resta il fatto, però, che ci troviamo di fronte a un Ministro della Repubblica, che è stato Vice Presidente di quest'Aula del Parlamento, che afferma esattamente il contrario di quello che lei ha detto in questo momento.

Vorrei solo leggere poche righe dell'intervista che il ministro Calderoli ha rilasciato, pubblicata oggi sul quotidiano «l'Unità»: «Non servono macchinette speciali per controllare come i parlamentari votano a scrutinio segreto, basta farsi dare i tabulati dal servizio informatico. Quando ero al Senato, io lo facevo sempre: subito dopo un voto segreto andavo a controllare i tabulati e così sapevo chi dei nostri aveva votato diversamente dalle indicazioni. Quando è cominciata a spargersi la voce, hanno immediatamente smesso di fare giochetti». Queste affermazioni sono riportate tra virgolette oggi in un'intervista pubblicata su di un quotidiano nazionale.

Il problema allora è questo: prendo atto delle sue affermazioni, signor Presidente, e mi sento confortato come senatore, però, non posso non sottolineare come queste dichiarazioni smentiscano clamorosamente quello che lei ha detto.

A questo punto è evidente che il ministro Calderoli o dice il falso, e allora comunque è un Ministro che sta affermando una falsità per intimidire i parlamentari, oppure dice qualcosa che dev'essere opportunamente verificato.

Resta il fatto che, in queste condizioni, un Ministro così non dovrebbe restare un minuto di più sulla poltrona su cui siede. (*Applausi dal Gruppo DS-U*).

Seguito della discussione e approvazione del disegno di legge:

(3623) Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 17 agosto 2005, n. 162, recante ulteriori misure per contrastare i fenomeni di violenza in occasione di competizioni sportive (Approvato dalla Camera dei deputati) (Votazione finale qualificata ai sensi dell'articolo 120, comma 3, del Regolamento) (Relazione orale) (ore 10,38)

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca il seguito della discussione del disegno di legge n. 3623, già approvato dalla Camera dei deputati.

Riprendiamo l'esame dell'articolo 1 del disegno di legge.

Avverto che gli emendamenti si intendono riferiti al testo del decreto-legge da convertire, nel testo comprendente le modificazioni apportate dalla Camera dei deputati.

Ricordo che nella seduta pomeridiana di ieri ha avuto inizio la votazione degli emendamenti riferiti all'articolo 1.

Passiamo alla votazione dell'emendamento 1.122.

Verifica del numero legale

VALLONE (*Mar-DL-U*). Chiediamo la verifica del numero legale.

PRESIDENTE. Invito il senatore segretario a verificare se la richiesta risulta appoggiata dal prescritto numero di senatori, mediante procedimento elettronico.

(La richiesta risulta appoggiata).

Invito pertanto i senatori a far constatare la loro presenza mediante procedimento elettronico.

(Segue la verifica del numero legale).

Il Senato non è in numero legale.

Suspendo la seduta per venti minuti.

(La seduta, sospesa alle ore 10,40, è ripresa alle ore 11).

Presidenza del vice presidente MORO

PRESIDENTE. La seduta è ripresa.

Sulle dichiarazioni del ministro Calderoli in ordine alla conoscibilità del voto segreto

ANGIUS (*DS-U*). Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

ANGIUS (*DS-U*). Signor Presidente, ho ascoltato la comunicazione resa poco fa dal Presidente del Senato in relazione alle dichiarazioni che, nella giornata di ieri, il ministro Calderoli ha fatto a diverse agenzie di stampa e in particolare in un'intervista che abbiamo avuto modo di leggere questa mattina sul quotidiano «l'Unità». Leggo testualmente quanto il ministro Calderoli ha detto. (*Proteste dal centro-destra*).

PRESIDENTE. Senatore Angius...

ANGIUS (*DS-U*). Signor Presidente, mi dispiace ma io intendo leggere le dichiarazioni del Ministro.

PRESIDENTE. Senatore Angius, l'argomento è già stato affrontato e il Presidente ha già dato delle risposte.

ANGIUS (*DS-U*). Non stabilisce lei gli argomenti che io devo usare per fare riferimento alle dichiarazioni del Presidente. Gli argomenti li stabilisco io, non lei!

Dicevo che nell'intervista resa al quotidiano «l'Unità» il ministro Calderoli afferma: «Non servono macchinette speciali per controllare come i parlamentari votano a scrutinio segreto. Basta farsi dare i tabulati dal servizio informatico. Quando ero al Senato io lo facevo sempre. Subito dopo un voto segreto andavo a controllare i tabulati e così sapevo chi dei nostri aveva votato diversamente dalle indicazioni. Quando è cominciata a spargersi la voce hanno immediatamente smesso di fare i giochetti». Cioè voi, colleghi della maggioranza, avreste smesso di fare i giochetti dopo il controllo del poliziotto che – non ce ne eravamo accorti – avevamo qui in Senato e che evidentemente controllava le vostre trasgressioni parlamentari.

Ora, signor Presidente, non le sfuggirà – offenderei la sua intelligenza se lo dicessi – la gravità di tali dichiarazioni. Il Presidente del Senato, a seguito di queste clamorose dichiarazioni, all'inizio della seduta ha inteso

dare – opportunamente, lo riconosco – una spiegazione in merito alle modalità delle nostre votazioni a scrutinio segreto ed alla preservazione di quella segretezza alla quale, ritengo, tutti noi teniamo.

Ora, il problema non riguarda i dispositivi per le votazioni e neanche la cristallina onestà e trasparenza dei funzionari del Senato e di coloro che hanno la responsabilità della direzione dei Servizi tecnologici del Senato. Per me questo è fuori discussione.

Il problema è un altro, signor Presidente; il problema è che mi sarei aspettato, immediatamente, una spiegazione da parte del ministro Calderoli e, se mi permette, anche un intervento più pregnante e, diciamo pure, più esplicito da parte della Presidenza del Senato; un intervento, cioè, che richiamasse e che in qualche modo condannasse queste gravi affermazioni. Francamente, non so cosa si possa dire di più gravemente lesivo dei nostri lavori.

Vedo che i colleghi della Lega mi guardano, ma mi riferisco anche a loro, alla preservazione delle loro scelte politiche e parlamentari, che evidentemente vengono lese dalle dichiarazioni del loro collega della Lega Nord, ministro Calderoli.

Signor Presidente, ritengo che, sulla base di queste dichiarazioni, debba intervenire urgentemente – e per questo le ho chiesto la parola sull'ordine dei lavori – un chiarimento immediato da parte del ministro Calderoli al Senato, Camera di cui è membro. Infatti, delle due l'una: o il ministro Calderoli viene qui e dice «cari colleghi, ho detto una cosa sbagliata, ho millantato non so quale ruolo, ho sbagliato», chiedendo scusa dell'errore commesso – può capitare – e la faccenda si chiude lì; oppure il ministro Calderoli, non so se lo abbia fatto in passato, ma certamente nel presente sta esercitando un'azione ricattatoria nei confronti di quei deputati che stanno votando oggi la legge elettorale! (*Applausi dai Gruppi DS-U, Mar-DL-U e Verdi-Un*). Un'azione intimidatoria e ricattatoria, perché questo ha fatto un Ministro della Repubblica. (*Commenti dai Gruppi FI, UDC e AN*).

Voi sghignazzate perché non avete il senso, non dico delle istituzioni, ma del confine tra il bene e il male, e questo lo capisco. (*Proteste dai Gruppi FI, UDC e AN*). Capisco che questi per voi sono aspetti troppo sottili: difendere la democrazia, l'autonomia del Parlamento. Capisco quali siano le preoccupazioni, relative ai vostri seggi, al vostro futuro. Capisco tante cose. (*Commenti dai Gruppi FI, UDC e AN*). Avete bisogno solo di tacere e di obbedire: capisco, fatelo pure, ma noi no!

Noi siamo cittadini liberi, noi siamo parlamentari liberi e difendiamo la libertà di questo Parlamento! (*Applausi dai Gruppi DS-U, Mar-DL-U, Verdi-Un e del senatore Rollandin. Commenti dai Gruppi FI, UDC e AN*).

PRESIDENTE. Colleghi!

ANGIUS (*DS-U*). Non sarete né voi, né Calderoli, né nessun altro a minacciare questa nostra libertà! Allora, signor Presidente, Calderoli deve

venire in Aula e chiedere scusa. (*Commenti dei senatori Guzzanti e Danzi*).

PRESIDENTE. Senatore Danzi, per cortesia!

ANGIUS (*DS-U*). Deve venire qui. Chiedo che si riunisca immediatamente la Giunta per il Regolamento. Chiedo che Calderoli venga qui in Aula immediatamente a difendere l'onorabilità di tutto il Senato, compresa quella di coloro i quali, in questo momento, stanno – non ho capito bene nei confronti di chi – sghignazzando: se è nei confronti del ministro Calderoli, condivido il vostro sghignazzo, diversamente non posso che respingerlo.

Questo dovrebbe fare lei, signor Presidente; questo penso dovrebbe fare la Presidenza del Senato. Se questo non avverrà, le annuncio un'iniziativa parlamentare immediata e urgente diretta personalmente nei confronti del ministro Calderoli. Non escludo una mozione individuale di sfiducia nei confronti del ministro Calderoli per censurare l'operato di un Ministro che, a mio avviso, non è degno di rappresentare il nostro Paese e ancor meno il suo Governo.

PRESIDENTE. Senatore Angius, l'argomento è già stato affrontato questa mattina, non intendo riaprire un dibattito.

BORDON (*Mar-DL-U*). Domando di parlare.

PRESIDENTE. Su che cosa intende intervenire, senatore Bordon? (*Proteste dai Gruppi FI e LP*). Se si tratta dello stesso argomento, non le do la parola, perché è già stato trattato in apertura di seduta. Andiamo avanti.

BORDON (*Mar-DL-U*). Non è lo stesso argomento, signor Presidente. Non è lo stesso argomento! (*Commenti del senatore Angius*).

PRESIDENTE. Senatore Bordon, su che cosa intende intervenire?

BORDON (*Mar-DL-U*). Come si permette di togliere la parola!

PRESIDENTE. Si calmi, senatore Bordon!

BORDON (*Mar-DL-U*). Lei non conosce il motivo del mio intervento!

PRESIDENTE. Le ho già detto che se è sullo stesso...

BORDON (*Mar-DL-U*). No, signor Presidente!

PRESIDENTE. Allora ha facoltà di parlare, ma si calmi.

* BORDON (*Mar-DL-U*). Signor Presidente, intervengo sulla base dell'articolo 12 del Regolamento e le scongiuro, anche per la qualità della sua Presidenza... (*Alcuni esponenti del Gruppo LP urlano «Sono minacce!»*)... lasciate stare le minacce!

Dicevo, signor Presidente, che le scongiuro di interpretare preventivamente, prima che essi si esprimano, l'intenzione dei colleghi. Richiamo l'articolo 12 del Regolamento e le attribuzioni del Consiglio di Presidenza. Nel comma 1 del suddetto articolo si legge che il Consiglio di Presidenza, tra le altre prerogative, adotta i provvedimenti relativi al personale.

Ebbene, signor Presidente, la invito a chiedere al Presidente del Senato di convocare rapidamente il Consiglio di Presidenza. Il motivo di tale richiesta è molto semplice: aldilà delle questioni che sono state sollevate già questa mattina e con le quali concordo, nelle dichiarazioni del ministro Calderoli si fa esplicito riferimento a comportamenti del personale, perché si afferma – spero che non sia vero – che il personale dava i tabulati del Servizio informatico a l'allora vice presidente del Senato, il quale, sulla base di tali tabulati, riusciva a controllare le modalità e i contenuti del voto espresso segretamente.

Signor Presidente, questo aspetto assume una gravità inaudita. Chiedo, quindi, la convocazione del Consiglio di Presidenza perché intendo essere rassicurato dei comportamenti di qualsiasi funzionario o di qualsiasi dipendente del Senato e questo proprio perché nessuno può permettersi d'insinuare dubbi sulla competenza e correttezza di costoro, perché non possiamo continuare a votare se non siamo assolutamente certi della segretezza del voto, che è una delle condizioni fondamentali per l'esercizio delle nostre funzioni. Non possiamo permetterci di continuare in questa maniera. (*Applausi dai Gruppi Mar-DL-U, DS-U e Verdi-Un*).

PRESIDENTE. Senatore Bordon, credo che sul punto il Presidente abbia già risposto.

Se ci saranno delle iniziative parlamentari, credo che nessuno possa impedire a ciascuno di noi di far riferimento alle norme del Regolamento.

Ripresa della discussione del disegno di legge n. 3623 (ore 11,10)

PRESIDENTE. Passiamo alla votazione dell'emendamento 1.122.

Verifica del numero legale

VALLONE (*Mar-DL-U*). Chiediamo la verifica del numero legale.

PRESIDENTE. Invito il senatore segretario a verificare se la richiesta risulta appoggiata dal prescritto numero di senatori, mediante procedimento elettronico.

(La richiesta risulta appoggiata).

Invito pertanto i senatori a far constatare la loro presenza mediante procedimento elettronico.

(Segue la verifica del numero legale).

Il Senato è in numero legale.

Ripresa della discussione del disegno di legge n. 3623

PRESIDENTE. Metto ai voti l'emendamento 1.122, presentato dal senatore Vitali.

Non è approvato.

Passiamo all'emendamento 1.0.100, su cui la 5^a Commissione ha espresso parere contrario ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione.

VALLONE (*Mar-DL-U*). Ne chiediamo la votazione.

PRESIDENTE. Invito il senatore segretario a verificare se la richiesta di votazione, avanzata dal senatore Vallone, risulta appoggiata dal prescritto numero di senatori, mediante procedimento elettronico.

(La richiesta risulta appoggiata).

Votazione nominale con scrutinio simultaneo **(art. 102-bis Reg.)**

PRESIDENTE. Indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo, mediante procedimento elettronico, dell'emendamento 1.0.100, presentato dal senatore Vitali.

Dichiaro aperta la votazione.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. (*v. Allegato B*).

Ripresa della discussione del disegno di legge n. 3623

PRESIDENTE. Passiamo alla votazione finale.

BATTISTI (*Mar-DL-U*). Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

BATTISTI (*Mar-DL-U*). Signor Presidente, più di una volta abbiamo convenuto con la maggioranza sulla necessità di regolamentare lo svolgimento delle vicende sportive che spesso danno luogo a problemi di ordine pubblico. Questo – come più volte dichiarato dal Governo – nell’ottica di un progetto organico, quello cioè di varare una normativa complessiva tesa a disciplinare le svariate materie concernenti il rapporto tra società sportive e ordine pubblico.

Dobbiamo prendere atto che così non è stato e che, ancora una volta, tale progetto manca. Si interviene, infatti, solo nella direzione di reprimere fenomeni che anche noi condanniamo e che credo tutti condannino.

C’è un solo passo del testo che ci accingiamo a votare che vede il nostro favore: quello che prevede l’istituzione, presso il Ministero dell’interno, dell’Osservatorio nazionale sulle manifestazioni sportive che, tra i vari compiti, si prefigge quello di promuovere iniziative in collaborazione con le scuole e gli studenti. Per il resto, nulla. Ripeto, si interviene solo per la repressione.

Peraltro, signor Presidente, lo si fa anche commettendo alcuni errori che non possiamo non sottolineare e che già in Commissione abbiamo tentato di far emergere. Lo abbiamo fatto in quella sede senza adottare nessun atteggiamento di tipo ostruzionistico, ma solo tentando di modificare gli elementi di distorsione a nostro avviso presenti nel provvedimento.

Mi riferisco, in particolare, ad alcune proposte emendative che sono state respinte senza che su di esse si fosse sviluppata la benché minima discussione. La fretta con cui è stato esaminato il provvedimento non ha consentito di prendere in considerazione aspetti che sarebbero stati, invece, oggettivamente di buon senso e razionali. Probabilmente la maggioranza è stata impegnata in altre questioni e non nel legiferare in maniera positiva.

Ad esempio, avevamo chiesto la soppressione della dizione: «o di altri elementi oggettivi», al comma 2), lettera a), dell’articolo 1, perché, per l’ennesima volta ci spingiamo oltre la quasi flagranza. Già il testo prevede che la prescrizione di cui al comma 2 sia applicata sulla base di documentazione videofotografica; immaginare poi che vi possano essere «altri elementi oggettivi», senza curarsi di definire quali, mi sembra davvero eccessivo.

Avevamo chiesto, in sostanza, che venissero apportate a questo decreto-legge alcune modifiche che lo avrebbero reso più razionale sul piano tecnico. Tutto ciò non è stato fatto ed oggi stiamo per licenziare un provvedimento che affronta, per l’ennesima volta, solo e soltanto la questione di carattere repressivo, peraltro in maniera generalizzata, senza distinguere tra la stragrande maggioranza della tifoseria che vuole recarsi allo stadio per assistere ad un evento sportivo e quella minoranza di «cretini» – mi

sia consentita l'espressione, signor Presidente – che inficiano, con la violenza, le manifestazioni sportive.

In conclusione, dunque, annuncio, a nome del Gruppo della Margherita, il voto di astensione sul provvedimento. Con tutta la buona volontà, signor Presidente, non ce la sentiamo di votare a favore.

ZANCAN (*Verdi-Un*). Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà, purché tenga conto che il tempo a disposizione del suo Gruppo è terminato e che le sono concessi quattro minuti.

ZANCAN (*Verdi-Un*). Signor Presidente, signori colleghi, questo provvedimento interviene per la terza volta nella legislatura in materia di violenza in occasione di manifestazioni sportive: questo non è certamente uno dei temi fondamentali della legislatura, anche se è un tema importante.

Quando si interviene tre volte sulla stessa materia, si dovrebbe pretendere puntualità e perfezione nell'intervento legislativo e non già, come in questo caso, un provvedimento di facciata, demagogico, che sembra inasprire le sanzioni, ma in realtà, come vedremo tra breve nel tempo concessomi dal signor Presidente, le alleggerisce.

Non vi è dubbio che la misura più adeguata per contrastare la violenza negli stadi sia il divieto di accesso ai luoghi in cui si svolgono le manifestazioni sportive nei confronti di coloro che si sono resi responsabili di azioni di teppismo sportivo. Con questo provvedimento voi escludete la possibilità di applicare tale divieto in tutti i casi in cui al processo segua sentenza di patteggiamento o di sospensione della pena.

Non so se questa esclusione sia frutto di colpa, di dolo o di ignoranza giuridica, oppure sia, invece, volontaria. Ma certamente in questo modo eliminate il mezzo più efficace usato nella stragrande maggioranza dei procedimenti che, in questa materia, si conclude con un patteggiamento ovvero con una sospensione della pena.

Insomma, nell'annunciare il voto contrario mio e del Gruppo dei Verdi lo motivo, dicendo che questo è l'ennesimo provvedimento in cui fate la faccia feroce, ma che è nei fatti una licenza. È insomma la stessa linea di legislatura che avete seguito in materia di condoni e di prescrizioni. Per questo esprimo un fermissimo no.

BOLDI (*LP*). Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

BOLDI (*LP*). Signor Presidente, annuncio il voto favorevole del Gruppo della Lega Padana su questo provvedimento.

SODANO Tommaso (*Misto-RC*). Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

SODANO Tommaso (*Misto-RC*). Signor Presidente, il provvedimento in discussione affronta, a nostro avviso, il tema della violenza negli stadi in maniera superficiale, ideologica e controproducente.

Come abbiamo sostenuto in altri casi, sul problema della violenza negli stadi sarebbe stato opportuno un provvedimento che non si risolvesse in aggiustamenti parziali e settoriali, rivolti solamente ad inasprire alcune pene ed a tipicizzare determinate fattispecie di difficile individuazione.

Le organizzazioni violente esistono e, a volte, si annidano in quegli ambienti ai quali non sono estranee nemmeno le società sportive, le quali non fanno mai una operazione di epurazione intelligente ed accurata degli elenchi delle associazioni di tifoseria finanziate. È chiaro come di tale tema il provvedimento in esame faccia essenzialmente una questione di ordine pubblico. Quindi, manca un piano complessivo di riorganizzazione, così come avvenuto in altri Paesi.

Innanzitutto, occorre lavorare per rendere le società sempre più autonome e responsabili. Invece, ancora una volta si continua ad offrire risposte sbagliate a problemi reali: invece di puntare sulla prevenzione, si insiste in interventi legislativi che si concentrano sul piano repressivo e per combattere un problema che pure esiste, alla fine, invece di combattere quella fascia così ristretta di persone che spesso animano le cronache, si colpisce l'intera collettività. Per questo, alla fine, si ha un provvedimento che non colpisce le cause, ma si limita a guardare solo agli effetti.

Le misure che proponete non solo non consentiranno di conseguire l'obiettivo prefissato, ma produrranno un risultato molto concreto, vale a dire trasformare ulteriormente un sport popolare in un'attività sportiva interamente commerciale, naturalmente solo a vantaggio delle *lobby* televisive e degli interessi finanziari che stanno dietro questo settore.

Per di più, si verifica un'ulteriore violazione della *privacy*. Infatti, quando si sceglie di utilizzare uno strumento come il biglietto nominativo, va da sé che si introduce un ulteriore controllo di massa, violando la *privacy* e provocando, come si è già dimostrato in queste settimane, una riduzione oggettiva degli spettatori (anche famiglie intese!), che non si recano più allo stadio, poiché scelgono di non sottoporsi più a tale vincolo.

Si tratterebbe, a nostro avviso, di aprire, invece, altre forme di interlocuzione, altri livelli di responsabilizzazione delle curve e delle tifoserie e di mirare ad un progetto complessivo di intervento che non riduca le politiche relative al problema a questioni di ordine pubblico, ma preveda ben altri e più organici interventi.

Per concludere, vorremmo sottolineare un punto che sta a monte del nostro dissenso: l'elemento assurdamente assente e sul quale questo decreto-legge sbaglia completamente riguarda l'analisi delle cause; infatti, non ci si sta chiedendo il perché di questo aumento ingiustificato di vio-

lenza negli stadi, non ci si sta chiedendo il perché dell'aumento della violenza in tutti i settori della nostra società, in particolare da parte delle giovani generazioni.

Naturalmente, la maggioranza non si pone queste domande, perché la risposta la troverebbe nella scelleratezza delle proprie politiche sociali. Allora, con politiche sociali diverse, con il tempo, con molta buona volontà e cambiando completamente il ruolo che attribuiamo ai giovani in questa società, probabilmente anche lo sport tornerebbe ad essere quello che deve essere, cioè un momento di relazione e di socializzazione.

In questo Paese, però, tutto ciò che costituisce disagio sociale finisce per essere trattato come un'emergenza, sulla base della logica del grande internamento, della repressione. Ed è questo il principio che traspare e che ci spinge a votare contro questo provvedimento.

ROLLANDIN (*Aut*). Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

ROLLANDIN (*Aut*). Signor Presidente, nel merito del provvedimento, credo siano stati evidenziati già alcuni punti importanti, che vanno ricordati. Se è evidente che c'è l'esigenza di intervenire per limitare la violenza negli stadi, il problema vero è come attivare una politica reale di prevenzione, e soprattutto far sì che il fenomeno, che purtroppo non riguarda solo i grandi ma anche i piccoli stadi, diminuisca in funzione di una presa di coscienza forte di come deve essere vissuto lo sport, cosa che oggi non succede.

Noi vogliamo soffermarci su due punti in particolare: la creazione dell'Osservatorio nazionale sulle manifestazioni sportive, ma soprattutto sulla previsione di iniziative da mettere in atto nelle scuole per prevenire la violenza nelle manifestazioni sportive.

Noi condividiamo questo punto di osservazione. Tuttavia, a fronte di questa enunciazione, vediamo che le istituzioni scolastiche utilizzano per le suddette iniziative fondi nell'ambito delle risorse destinate annualmente alle scuole dalla legge n. 440 del 1997 (sappiamo che fine hanno fatto quei fondi, come conosciamo la progressiva riduzione degli stanziamenti a disposizione delle istituzioni scolastiche).

Si prevede la predisposizione di un programma di iniziative volte a sviluppare e approfondire nelle scuole le tematiche della prevenzione della violenza nelle manifestazioni sportive e si aggiunge che le predette iniziative sono realizzate dalle istituzioni scolastiche attraverso appositi progetti da esse elaborati. Ebbene, c'è un piccolo particolare: a questo intento lo devole non segue una disponibilità di fondi tale da far sì che l'azione preventiva sia coraggiosa ed efficace.

Ritengo che questo sia il vero punto debole del provvedimento. Così facendo, continuiamo – credo sia stato detto – a reiterare provvedimenti volti ad inasprire la lotta a questa emergenza senza investire per il futuro, soprattutto nell'educazione dei giovani. Lo riteniamo un punto debole,

così come riteniamo un punto debole creare un Osservatorio che non ha fondi per il proprio funzionamento. Tanto vale essere un po' più prudenti nell'enunciazione dei principi e creare strutture che abbiano la forza e le disponibilità finanziarie per funzionare.

Per queste ragioni, ci asterremo sul provvedimento.

CALVI (*DS-U*). Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

CALVI (*DS-U*). Signor Presidente, innanzi tutto la ringrazio per il tempo che mi ha concesso.

Noi ci asterremo da questa votazione e vorrei motivare molto brevemente la ragione di questa astensione.

Siamo sicuramente (*Brusio in Aula. Richiami del Presidente*) per tutti quei provvedimenti che in qualche modo tentino di controllare e di arginare la diffusione della violenza negli stadi. Tuttavia, non riteniamo che questo provvedimento sia utile a tal fine.

Ho già ricordato che, in questa materia, negli ultimi cinque anni sono stati presentati ben sei provvedimenti; questo è il terzo decreto-legge, con tre deleghe esercitate recentemente dal Governo. Ciò significa che a ogni episodio di violenza si risponde con un provvedimento speciale.

Io credo – e non ritorno sull'argomento, avendolo illustrato in sede di discussione generale – che la funzionalità del sistema ordinario di controllo della giurisdizione penale possa essere più che sufficiente.

Quello che voi proponete appare, in alcune parti, a dir poco incomprensibile. Vorrei che il relatore mi spiegasse (lo dico amabilmente perché è un contraddittore del quale ho la massima stima e il massimo apprezzamento e quindi non vorrei naturalmente che recepisce queste mie affermazioni come ironia non voluta) un passaggio che non ho assolutamente capito, cioè quanto si legge, al comma 3, dell'articolo 1: «Al fine di contrastare gli episodi di violenza in occasione di manifestazioni sportive gli impianti sportivi per il gioco del calcio aventi una capienza pari a 10.000 posti numerati possono essere utilizzati per lo svolgimento di competizioni calcistiche del campionato professionistico di serie A a condizione che: a) si tratti di impianti costruiti nel territorio di comuni aventi una popolazione inferiore a 100.000 abitanti e la competizione riguardi una squadra calcistica, avente sede o radicamento (...)».

Mi sono domandato il perché di questa norma: è veramente un non senso e ho cercato di ragionare. Non vorrei naturalmente essere stato troppo malizioso, ma ho cercato di capire qual è questa città che ha uno stadio con 10.000 posti e popolazione inferiore a 100.000 abitanti e mi è venuto il sospetto – ripeto, non vorrei essere troppo malizioso – che si tratti di Treviso. (*Commenti del senatore Monti*). L'ho detto, non vorrei essere troppo malizioso, ma ho l'impressione che, tra le varie città che possono avere queste caratteristiche, vi sia Treviso. Non capisco fran-

camente che rapporto vi sia, a questo punto, fra Treviso, questa norma e la violenza negli stadi: mi sembra francamente anomalo.

Concludo, signor Presidente, signor Sottosegretario, dicendo che abbiamo finora conosciuto le norme *ad personam*; adesso abbiamo le norme *ad urbem*; io mi auguro che, prima o dopo, questo Governo e questa maggioranza si applichino a redigere norme che abbiano ad oggetto, invece che l'interesse *ad personam* o *ad urbem*, finalmente l'interesse della *res publica*. (Applausi dal Gruppo DS-U. Congratulazioni).

PRESIDENTE. Procediamo dunque alla votazione finale.

Votazione nominale con scrutinio simultaneo

PRESIDENTE. Ai sensi dell'articolo 120, comma 3, del Regolamento, indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo, mediante procedimento elettronico, del disegno di legge n. 3623, composto del solo articolo 1.

Dichiaro aperta la votazione.

(Segue la votazione).

Il Senato approva. (v. Allegato B).

Discussione del disegno di legge:

(3596) Conversione in legge del decreto-legge 21 settembre 2005, n. 184, recante misure urgenti in materia di guida dei veicoli e patente a punti

(2534) CHIRILLI ed altri. – Modifica all'articolo 126-bis del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, in materia di patente a punti
(Relazione orale) (ore 11,30)

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione dei disegni di legge nn. 3596 e 2534.

Il senatore Grillo, relatore facente funzioni, ha chiesto l'autorizzazione a svolgere la relazione orale. Non facendosi osservazioni, la richiesta si intende accolta.

Pertanto, ha facoltà di parlare il senatore Grillo.

GRILLO, *f. f. relatore*. Signor Presidente, il senatore Menardi, purtroppo, per un imprevisto, non è presente in Aula e, nella qualità di Presidente dell'8^a Commissione permanente, mi sono sostituito al collega già in Commissione. Pertanto, svolgerò una breve relazione introduttiva di questo provvedimento, a cui la Commissione attribuisce molta importanza.

Il disegno di legge in questione reca la conversione in legge del decreto-legge n. 184, con il quale il Governo ottempera alla sentenza della Corte costituzionale n. 27 del gennaio 2005. In tale decisione, la Corte

ha dichiarato l'illegittimità costituzionale dell'articolo 126-*bis*, comma 2, del codice della strada nella parte in cui prevede che, nel caso di mancata identificazione del conducente del veicolo che ha commesso la violazione, la decurtazione dei punti dalla patente debba essere effettuata a carico del proprietario del veicolo, salvo la possibilità per costui di comunicare entro trenta giorni all'organo di polizia i dati del conducente responsabile della violazione stessa.

Quindi, il Governo, approvando questo decreto, ha recepito in tutto e per tutto i contenuti della sentenza della Corte costituzionale, che – torno a dire – per un verso ha ritenuto legittimo, in caso di mancata identificazione diretta del conducente, l'obbligo del proprietario del veicolo di comunicare i dati personali del conducente responsabile della violazione, ma, per un altro verso, ha considerato incompatibile con i principi costituzionali che lo stesso proprietario del veicolo, laddove ometta di comunicare i dati del conducente, subisca la decurtazione dei punti dalla propria patente.

Pertanto, con il provvedimento del Governo sono state introdotte modifiche al comma 2 dell'articolo 126-*bis*, ribadendo che la comunicazione ai fini della decurtazione dei punti della patente deve essere effettuata a carico del conducente identificato quale responsabile della violazione. Nel caso in cui non sia stato identificato il responsabile, il proprietario o altro obbligato in solido – ai sensi dell'articolo 196 del nuovo codice della strada – ha l'obbligo di fornire, entro sessanta giorni dalla notifica del verbale di contestazione, all'organo di polizia che procede i dati del conducente responsabile.

Il proprietario (che ovviamente può anche essere una persona giuridica) il quale non fornisca, salvo giustificato motivo, i dati di identificazione del conducente responsabile, è soggetto, secondo la proposta del Governo, ad una sanzione pecuniaria da 250 a 1.000 euro.

Al fine di evitare evidenti disparità di trattamento, è stata inoltre prevista la riattribuzione, su istanza dell'interessato, dei punti della patente del proprietario del veicolo illegittimamente decurtati per mancata identificazione del conducente. Le procedure di riattribuzione saranno stabilite con decreto che il Governo si impegna ad approvare entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto approvato dal Consiglio dei ministri.

Per la verità, signor Presidente, la Commissione non si è limitata a discutere l'argomento affrontato nelle norme che mi sono permesso di sintetizzare. L'esame in Commissione ha consentito di integrare il provvedimento in varie parti, affrontando altre questioni che attengono al codice della strada, recuperando ed approvando proposte di colleghi sia della maggioranza che dell'opposizione, individuando in esse criteri migliorativi del codice della strada.

In particolare – e mi avvio alla conclusione – sono state riviste le norme riferite alle sanzioni nell'ipotesi di mancata denuncia da parte del titolare del veicolo in caso di infrazione; al trasporto di elementi prefabbricati e di apparecchiature industriali complesse per l'edilizia; ai veloci-

pedi che possono trainare rimorchi per il trasporto di bambini; alle modifiche delle caratteristiche costruttive relative all'aumento della sicurezza dei veicoli; all'obbligo di conseguire il certificato di idoneità alla guida di quadricicli, che deve estendersi a coloro che abbiano compiuto la maggiore età e non siano titolari di patente di guida; alle disposizioni in materia di accertamenti medici per il conseguimento della patente di guida e del certificato di idoneità alla guida di ciclomotori.

È stata anche approvata una norma – la quale ha impegnato non poco la Commissione, che in proposito si è divisa – che introduce un criterio in forza del quale i proventi derivanti dalle sanzioni amministrative per violazioni del codice della strada spettano per almeno l'80 per cento allo Stato.

DONATI (*Verdi-Un*). Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

DONATI (*Verdi-Un*). Signor Presidente, ho chiesto la parola per illustrare una pregiudiziale di costituzionalità. In effetti, il provvedimento in oggetto si è reso necessario a seguito della sentenza n. 27 del 2005 della Corte costituzionale, ma anch'esso tuttavia non sfugge a forti dubbi di costituzionalità. In particolare, le norme in esame sembrano violare l'articolo 3 della Costituzione.

Infatti, fino all'entrata in vigore del decreto, la omessa comunicazione delle generalità era punita ai sensi dell'articolo 180, comma 8, con la sanzione che va da 357 a 1.433 euro. Mentre l'articolo 180, comma 8, è strutturato quale norma sanzionatoria a carattere generale per chi non fornisce le informazioni richieste dagli organi di polizia, la nuova formulazione del comma 2 dell'articolo 126-*bis*, oggetto della nostra discussione, riguarda specificamente l'omessa comunicazione in caso di violazione per la quale sia prevista una decurtazione di punteggio dalla patente.

In sostanza, appare del tutto ingiustificata la *ratio* di tale norma e di tale distinguo: con la modifica dell'articolo 126-*bis* del codice della strada, infatti, la violazione specifica risulta meno grave di quella generale. In questo senso è incostituzionale.

Infine, si fa osservare che il regime previsto dal nuovo articolo 126-*bis* si presta ad ingenerare forti disparità tra automobilisti ricchi e automobilisti poveri: si creerà infatti una situazione in cui coloro che potranno, pur di non vedersi sottratti i punti della patente, pagheranno la sanzione prevista per l'omessa comunicazione dei dati del trasgressore, mentre coloro che non avranno la possibilità di pagare comunicheranno l'identità del trasgressore e in questo modo si vedranno decurtato il punteggio.

Sarebbe stato forse più opportuno, ed anche più coerente con quanto suggerito dalla stessa sentenza n. 27 del 2005 della Corte costituzionale, pensare a sanzioni alternative a quella pecuniaria quali, ad esempio, il fermo amministrativo del veicolo.

Per queste ragioni, chiedo quindi all'Assemblea di pronunciarsi, ai sensi dell'articolo 93 del Regolamento, sulla pregiudiziale di costituzionalità relativa al decreto-legge in esame.

PRESIDENTE. Ricordo che, ai sensi dell'articolo 93 del Regolamento, nella discussione sulla questione pregiudiziale può prendere la parola non più di un rappresentante per Gruppo per non più di dieci minuti.

MONTALBANO (*DS-U*). Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

MONTALBANO (*DS-U*). Signor Presidente, molto brevemente per dichiarare il nostro consenso alla questione pregiudiziale posta dalla senatrice Donati, anche e soprattutto per la parte che riguarda la sanzione pecuniaria che finisce per sostituire l'obbligo di accertamento del conduttore del veicolo che ha commesso l'infrazione.

In questa maniera, essendo la sanzione pecuniaria di carattere non rilevante, non eccessivo, si finisce per creare una discriminazione, e cioè chi è nelle condizioni di far fronte con il semplice pagamento della sanzione pecuniaria al superamento dell'infrazione di fatto ha il privilegio, sul piano del censo, di potere evitare l'accertamento e quindi la decurtazione dei punti.

Da questo punto di vista le argomentazioni della senatrice Donati sono alquanto calzanti e noi quindi appoggiamo la sua pregiudiziale di costituzionalità.

PRESIDENTE. Passiamo alla votazione della questione pregiudiziale.

Verifica del numero legale

DONATI (*Verdi-Un*). Chiediamo la verifica del numero legale.

PRESIDENTE. Invito il senatore segretario a verificare se la richiesta risulta appoggiata dal prescritto numero di senatori, mediante procedimento elettronico.

(La richiesta risulta appoggiata).

Invito pertanto i senatori a far constatare la loro presenza mediante procedimento elettronico.

(Segue la verifica del numero legale).

Il Senato è in numero legale.

Ripresa della discussione dei disegni di legge nn. 3596 e 2534

PRESIDENTE. Metto ai voti la questione pregiudiziale, avanzata dalla senatrice Donati.

Non è approvata.

Dichiaro aperta la discussione generale che, come convenuto, avrà luogo nella seduta antimeridiana di mercoledì 19 ottobre.

Rinvio pertanto il seguito della discussione dei disegni di legge in titolo ad altra seduta.

Sui lavori del Senato

PRESIDENTE. Comunico che non essendo ancora pervenuto dalla Camera dei deputati il disegno di legge di conversione del decreto-legge 17 agosto 2005 n. 164, la seduta pomeridiana, prevista per le ore 17, non avrà luogo.

Interrogazioni, annunzio

PRESIDENTE. Comunico che sono pervenute alla Presidenza interrogazioni, pubblicate nell'allegato B al Resoconto della seduta odierna.

**Ordine del giorno
per la seduta di giovedì 13 ottobre 2005**

PRESIDENTE. Il Senato tornerà a riunirsi in seduta pubblica domani, giovedì 13 ottobre, alle ore 10,30 con il seguente ordine del giorno:

Interrogazioni.

La seduta è tolta (ore 11,44).

Allegato A

DISEGNO DI LEGGE

Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 17 agosto 2005, n. 162, recante ulteriori misure per contrastare i fenomeni di violenza in occasione di competizioni sportive (3623)

ARTICOLO 1 DEL DISEGNO DI LEGGE DI CONVERSIONE E ALLEGATO RECANTE LE MODIFICAZIONI APPORTATE AL DECRETO-LEGGE, NEL TESTO APPROVATO DALLA CAMERA DEI DEPUTATI (*)

Art. 1.

1. Il decreto-legge 17 agosto 2005, n. 162, recante ulteriori misure per contrastare i fenomeni di violenza in occasione di competizione sportiva, è convertito in legge con le modificazioni riportate in allegato alla presente legge.

2. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*.

(*) Approvato il disegno di legge composto del solo articolo 1.

Allegato

**MODIFICAZIONI APPORTATE IN SEDE DI CONVERSIONE AL
DECRETO-LEGGE 17 AGOSTO 2005, N. 162**

Gli articoli 1, 2, 3 e 4 sono sostituiti dal seguente:

«Art. 1. - *I.* Alla legge 13 dicembre 1989, n. 401, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all'articolo 6 sono apportate le seguenti modifiche:

1) al comma 1 è aggiunto, in fine, il seguente periodo: "Il divieto di cui al presente comma può essere disposto anche per le manifestazioni sportive che si svolgono all'estero, specificamente indicate, ovvero dalle competenti Autorità degli altri Stati membri dell'Unione europea per le manifestazioni sportive che si svolgono in Italia";

2) al comma 5 è aggiunto, in fine, il seguente periodo: "La prescrizione di cui al comma 2 è comunque applicata quando risulta, anche sulla base di documentazione videofotografica o di altri elementi oggettivi, che l'interessato ha violato il divieto di cui al comma 1";

3) al comma 6 è aggiunto, in fine, il seguente periodo: "Le stesse disposizioni si applicano nei confronti delle persone che violano in Italia il divieto di accesso ai luoghi in cui si svolgono manifestazioni sportive adottato dalle competenti Autorità di uno degli altri Stati membri dell'Unione europea";

4) al comma 7, il primo periodo è sostituito dal seguente: "Con la sentenza di condanna per i reati di cui al comma 6 e per quelli commessi in occasione o a causa di manifestazioni sportive o durante i trasferimenti da o verso i luoghi in cui si svolgono dette manifestazioni il giudice può disporre il divieto di accesso nei luoghi di cui al comma 1 e l'obbligo di presentarsi in un ufficio o comando di polizia durante lo svolgimento di manifestazioni sportive specificamente indicate per un periodo da due mesi a due anni";

b) all'articolo 6-bis sono apportate le seguenti modifiche:

1) al comma 1 sono aggiunti, in fine, i seguenti periodi: "La pena è aumentata se dal fatto deriva un danno alle persone. La pena è aumentata fino alla metà se dal fatto deriva il mancato regolare inizio, la sospensione, l'interruzione o la cancellazione della manifestazione sportiva";

2) al comma 2 è aggiunto, in fine, il seguente periodo: "La pena è della reclusione da un mese a tre anni e sei mesi se dal fatto deriva il mancato regolare inizio, la sospensione, l'interruzione o la cancellazione della manifestazione sportiva";

c) dopo l'articolo 6-ter è inserito il seguente:

"Art. 6-quater. - (*Violenza o minaccia nei confronti degli addetti ai controlli dei luoghi ove si svolgono manifestazioni sportive*) - 1. Chiunque commette uno dei fatti previsti dagli articoli 336 e 337 del codice penale nei confronti dei soggetti incaricati del controllo dei titoli di accesso e dell'instradamento degli spettatori e di quelli incaricati di assicurare il rispetto del regolamento d'uso dell'impianto dove si svolgono manifestazioni sportive, purché riconoscibili e in relazione alle mansioni svolte, è punito con le stesse pene previste dai medesimi articoli. Tali incaricati devono possedere i requisiti morali di cui all'articolo 11 del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza, di cui al regio decreto 18 giugno 1931, n. 773".

2. Nei confronti delle persone alle quali, alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, risultano applicati il divieto di accesso ai luoghi in cui si svolgono manifestazioni sportive e le prescrizioni di cui all'articolo 6, commi 1 e 2, della legge 13 dicembre 1989, n. 401, e successive modificazioni, il questore che ha adottato il

provvedimento ha la facoltà di estendere tale divieto anche alle manifestazioni sportive che si svolgono all'estero, specificamente indicate.

3. Al fine di contrastare gli episodi di violenza in occasione di manifestazioni sportive gli impianti sportivi per il gioco del calcio aventi una capienza pari a 10.000 posti numerati possono essere utilizzati per lo svolgimento di competizioni calcistiche del campionato professionistico di serie A a condizione che: *a)* si tratti di impianti costruiti nel territorio di comuni aventi una popolazione inferiore a 100.000 abitanti e la competizione riguardi una squadra calcistica, avente sede o radicamento territoriale nel medesimo comune, promossa al predetto campionato per la prima volta negli ultimi venti anni; *b)* per le caratteristiche dell'incontro vengano emessi non più di 8.000 biglietti di accesso e comunque gli spettatori complessivamente non superino il numero di 9.000. Nel caso in cui le competenti autorità di pubblica sicurezza e l'Osservatorio nazionale sulle manifestazioni sportive accertino che vi siano motivi di turbamento dell'ordine pubblico, la stessa squadra è tenuta a disputare la gara in un comune diverso, dotato di un impianto sportivo abilitato alle competizioni calcistiche del campionato di serie A.

4. Al decreto-legge 24 febbraio 2003, n. 28, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2003, n. 88, dopo l'articolo 1-*quinquies* sono aggiunti i seguenti:

''Art. 1-*sexies*. - *1.* Chiunque, non appartenente alle società appositamente incaricate, vende i titoli di accesso nei luoghi in cui si svolge la manifestazione sportiva o in quelli interessati alla sosta, al transito o al trasporto di coloro che partecipano o assistono alla manifestazione medesima, è punito con la sanzione amministrativa pecuniaria da 2.500 a 10.000 euro. La sanzione può essere aumentata fino alla metà del massimo per il contravventore che ceda o metta in vendita i titoli di accesso a prezzo maggiorato rispetto a quello praticato dalla società appositamente incaricata per la commercializzazione dei tagliandi. Nei confronti del contravventore possono essere applicati il divieto e le prescrizioni di cui all'articolo 6 della legge 13 dicembre 1989, n. 401.

2. Il pagamento in misura ridotta, ai sensi dell'articolo 16 della legge 24 novembre 1981, n. 689, non esclude l'applicazione del divieto e delle prescrizioni di cui al comma 1.

3. Le sanzioni amministrative di cui al presente articolo sono irrogate dal prefetto del luogo in cui è avvenuto il fatto.

Art. 1-*septies*. - *1.* L'accesso e la permanenza delle persone e delle cose negli impianti dove si svolgono le competizioni riguardanti il gioco del calcio sono disciplinate, per quanto non previsto da disposizioni di legge o di regolamento, dal regolamento d'uso degli impianti medesimi, predisposto sulla base delle linee guida approvate dall'Osservatorio nazionale sulle manifestazioni sportive di cui all'articolo 1-*octies*.

2. Chiunque, fuori dei casi di cui all'articolo 1-*quinquies*, comma 7, entra negli impianti in violazione del rispettivo regolamento d'uso, ovvero vi si trattiene, quando la violazione dello stesso regolamento comporta

l'allontanamento dall'impianto ed è accertata anche sulla base di documentazione videofotografica o di altri elementi oggettivi, è punito con la sanzione amministrativa pecuniaria da 30 a 300 euro. La sanzione può essere aumentata fino alla metà del massimo qualora il contravventore risulti già sanzionato per la medesima violazione, commessa nella stagione sportiva in corso, anche se l'infrazione si è verificata in un diverso impianto sportivo.

3. Il pagamento in misura ridotta, ai sensi dell'articolo 16 della legge 24 novembre 1981, n. 689, non esclude l'applicazione del divieto e delle prescrizioni di cui al comma 2.

4. Le sanzioni amministrative di cui al presente articolo sono irrogate dal prefetto della provincia del luogo in cui insiste l'impianto.

Art. 1-*octies*. - 1. Al fine di favorire la migliore attuazione delle disposizioni e delle misure in materia di prevenzione e contrasto della violenza in occasione di manifestazioni sportive, presso il Ministero dell'interno è istituito, entro centottanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, l'Osservatorio nazionale sulle manifestazioni sportive, al quale sono attribuiti i seguenti compiti:

a) effettuare il monitoraggio dei fenomeni di violenza e intolleranza commessi in occasione di manifestazioni sportive e dello stato di sicurezza degli impianti sportivi;

b) esaminare le problematiche connesse alle manifestazioni in programma ed attribuire i livelli di rischio delle manifestazioni medesime;

c) approvare le linee guida del regolamento d'uso per la sicurezza degli impianti sportivi;

d) promuovere iniziative coordinate per la prevenzione dei fenomeni di violenza e intolleranza in ambito sportivo, anche in collaborazione con associazioni, rappresentanze di tifosi organizzati e *club* di sostenitori, enti locali, enti statali e non statali;

e) definire le misure che possono essere adottate dalle società sportive per garantire il regolare svolgimento delle manifestazioni sportive e la pubblica incolumità;

f) pubblicare un rapporto annuale sull'andamento dei fenomeni di violenza ed intolleranza in occasione di manifestazioni sportive.

2. Con decreto del Ministro dell'interno, di concerto con il Ministro per i beni e le attività culturali, sono stabilite le linee operative e le attività strumentali all'espletamento dei compiti di cui al comma 1, nonché l'organizzazione, le modalità di funzionamento e la composizione dell'Osservatorio, prevedendo anche la partecipazione del Comitato olimpico nazionale italiano, delle Federazioni sportive nazionali e delle rispettive Leghe.

3. Alle riunioni dell'Osservatorio possono essere invitati, in relazione alla trattazione di tematiche di specifico interesse, rappresentanti di soggetti pubblici e privati a vario titolo interessati alla prevenzione e al contrasto della violenza in occasione di manifestazioni sportive.

4. All'istituzione e al funzionamento dell'Osservatorio si provvede nei limiti delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica. Ai componenti dell'Osservatorio non spettano compensi né rimborsi spese".

5. Il Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca, d'intesa con il Ministero dell'interno e con il Ministero per i beni e le attività culturali, nonché in collaborazione con altre amministrazioni pubbliche ed enti e associazioni private interessate, predispone, nell'ambito delle risorse destinate annualmente alle istituzioni scolastiche sul fondo di cui alla legge 18 dicembre 1997, n. 440, un programma di iniziative volte a sviluppare ed approfondire nelle scuole le tematiche della prevenzione della violenza nelle manifestazioni sportive, in coerenza con le finalità dell'educazione alla convivenza civile. Le predette iniziative sono realizzate dalle istituzioni scolastiche attraverso appositi progetti da esse elaborati ed inseriti nel piano dell'offerta formativa. Ai fini di cui al presente comma il Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca si avvale di un comitato tecnico-scientifico, istituito con decreto del Ministro. All'istituzione e al funzionamento del Comitato si provvede nei limiti delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica. Ai componenti del Comitato non spettano compensi né rimborsi spese.

6. Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana e sarà presentato alle Camere per la conversione in legge».

ARTICOLO 1 NEL TESTO COMPRENDENTE LE MODIFICAZIONI APPORTATE DALLA CAMERA DEI DEPUTATI, INTERAMENTE SOSTITUTIVO DEGLI ARTICOLI 1, 2, 3 E 4 DEL DECRETO-LEGGE

Articolo 1.

1. Alla legge 13 dicembre 1989, n. 401, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all'articolo 6 sono apportate le seguenti modifiche:

1) al comma 1 è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Il divieto di cui al presente comma può essere disposto anche per le manifestazioni sportive che si svolgono all'estero, specificamente indicate, ovvero dalle competenti Autorità degli altri Stati membri dell'Unione europea per le manifestazioni sportive che si svolgono in Italia.»;

2) al comma 5 è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «La prescrizione di cui al comma 2 è comunque applicata quando risulta, anche sulla base di documentazione videofotografica o di altri elementi oggettivi, che l'interessato ha violato il divieto di cui al comma 1.»;

3) al comma 6 è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Le stesse disposizioni si applicano nei confronti delle persone che violano in Italia il divieto di accesso ai luoghi in cui si svolgono manifestazioni sportive adottato dalle competenti Autorità di uno degli altri Stati membri dell'Unione europea.»;

4) al comma 7 il primo periodo è sostituito dal seguente: «Con la sentenza di condanna per i reati di cui al comma 6 e per quelli commessi in occasione o a causa di manifestazioni sportive o durante i trasferimenti da o verso i luoghi in cui si svolgono dette manifestazioni il giudice può disporre il divieto di accesso nei luoghi di cui al comma 1 e l'obbligo di presentarsi in un ufficio o comando di polizia durante lo svolgimento di manifestazioni sportive specificamente indicate per un periodo da due mesi a due anni.»;

b) all'articolo 6-*bis* sono apportate le seguenti modifiche:

1) al comma 1 sono aggiunti, in fine, i seguenti periodi: «La pena è aumentata se dal fatto deriva un danno alle persone. La pena è aumentata fino alla metà se dal fatto deriva il mancato regolare inizio, la sospensione, l'interruzione o la cancellazione della manifestazione sportiva.»;

2) al comma 2 è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «La pena è della reclusione da un mese a tre anni e sei mesi se dal fatto deriva il mancato regolare inizio, la sospensione, l'interruzione o la cancellazione della manifestazione sportiva.»;

c) dopo l'articolo 6-*ter* è inserito il seguente:

«Art. 6-*quater*. – (*Violenza o minaccia nei confronti degli addetti ai controlli dei luoghi ove si svolgono manifestazioni sportive*). – 1. Chiunque commette uno dei fatti previsti dagli articoli 336 e 337 del codice penale nei confronti dei soggetti incaricati del controllo dei titoli di accesso e dell'instradamento degli spettatori e di quelli incaricati di assicurare il rispetto del regolamento d'uso dell'impianto dove si svolgono manifestazioni sportive, purché riconoscibili e in relazione alle mansioni svolte, è punito con le stesse pene previste dai medesimi articoli. Tali incaricati devono possedere i requisiti morali di cui all'articolo 11 del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza, di cui al regio decreto 18 giugno 1931, n. 773».

2. Nei confronti delle persone alle quali, alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, risultano applicati il divieto di accesso ai luoghi in cui si svolgono manifestazioni sportive e le prescrizioni di cui all'articolo 6, commi 1 e 2, della legge 13 dicembre 1989, n. 401, e successive modificazioni, il questore che ha adottato il provvedimento ha la facoltà di estendere tale divieto anche alle manifestazioni sportive che si svolgono all'estero, specificamente indicate.

3. Al fine di contrastare gli episodi di violenza in occasione di manifestazioni sportive gli impianti sportivi per il gioco del calcio aventi una capienza pari a 10.000 posti numerati possono essere utilizzati per lo svolgimento di competizioni calcistiche del campionato professionistico

di serie A a condizione che: *a)* si tratti di impianti costruiti nel territorio di comuni aventi una popolazione inferiore a 100.000 abitanti e la competizione riguardi una squadra calcistica, avente sede o radicamento territoriale nel medesimo comune, promossa al predetto campionato per la prima volta negli ultimi venti anni; *b)* per le caratteristiche dell'incontro vengano emessi non più di 8.000 biglietti di accesso e comunque gli spettatori complessivamente non superino il numero di 9.000. Nel caso in cui le competenti autorità di pubblica sicurezza e l'Osservatorio nazionale sulle manifestazioni sportive accertino che vi siano motivi di turbamento dell'ordine pubblico, la stessa squadra è tenuta a disputare la gara in un comune diverso, dotato di un impianto sportivo abilitato alle competizioni calcistiche del campionato di serie A.

4. Al decreto-legge 24 febbraio 2003, n. 28, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2003, n. 88, dopo l'articolo 1-*quinquies* sono aggiunti i seguenti:

«Art. 1-*sexies*. – 1. Chiunque, non appartenente alle società appositamente incaricate, vende i titoli di accesso nei luoghi in cui si svolge la manifestazione sportiva o in quelli interessati alla sosta, al transito o al trasporto di coloro che partecipano o assistono alla manifestazione medesima, è punito con la sanzione amministrativa pecuniaria da 2.500 a 10.000 euro. La sanzione può essere aumentata fino alla metà del massimo per il contravventore che ceda o metta in vendita i titoli di accesso a prezzo maggiorato rispetto a quello praticato dalla società appositamente incaricata per la commercializzazione dei tagliandi. Nei confronti del contravventore possono essere applicati il divieto e le prescrizioni di cui all'articolo 6 della legge 13 dicembre 1989, n. 401.

2. Il pagamento in misura ridotta, ai sensi dell'articolo 16 della legge 24 novembre 1981, n. 689, non esclude l'applicazione del divieto e delle prescrizioni di cui al comma 1.

3. Le sanzioni amministrative di cui al presente articolo sono irrogate dal prefetto del luogo in cui è avvenuto il fatto.

Art. 1-*septies*. – 1. L'accesso e la permanenza delle persone e delle cose negli impianti dove si svolgono le competizioni riguardanti il gioco del calcio sono disciplinati, per quanto non previsto da disposizioni di legge o di regolamento, dal regolamento d'uso degli impianti medesimi, predisposto sulla base delle linee guida approvate dall'Osservatorio nazionale sulle manifestazioni sportive di cui all'articolo 1-*octies*.

2. Chiunque, fuori dei casi di cui all'articolo 1-*quinquies*, comma 7, entra negli impianti in violazione del rispettivo regolamento d'uso, ovvero vi si trattiene, quando la violazione dello stesso regolamento comporta l'allontanamento dall'impianto ed è accertata anche sulla base di documentazione videofotografica o di altri elementi oggettivi, è punito con la sanzione amministrativa pecuniaria da 30 a 300 euro. La sanzione può essere aumentata fino alla metà del massimo qualora il contravventore risulti già sanzionato per la medesima violazione, commessa nella stagione

sportiva in corso, anche se l'infrazione si è verificata in un diverso impianto sportivo.

3. Il pagamento in misura ridotta, ai sensi dell'articolo 16 della legge 24 novembre 1981, n. 689, non esclude l'applicazione del divieto e delle prescrizioni di cui al comma 2.

4. Le sanzioni amministrative di cui al presente articolo sono irrogate dal prefetto della provincia del luogo in cui insiste l'impianto.

Art. 1-*octies*. - 1. Al fine di favorire la migliore attuazione delle disposizioni e delle misure in materia di prevenzione e contrasto della violenza in occasione di manifestazioni sportive, presso il Ministero dell'interno è istituito, entro centottanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, l'Osservatorio nazionale sulle manifestazioni sportive, al quale sono attribuiti i seguenti compiti:

a) effettuare il monitoraggio dei fenomeni di violenza e intolleranza commessi in occasione di manifestazioni sportive e dello stato di sicurezza degli impianti sportivi;

b) esaminare le problematiche connesse alle manifestazioni in programma ed attribuire i livelli di rischio delle manifestazioni medesime;

c) approvare le linee guida del regolamento d'uso per la sicurezza degli impianti sportivi;

d) promuovere iniziative coordinate per la prevenzione dei fenomeni di violenza e intolleranza in ambito sportivo, anche in collaborazione con associazioni, rappresentanze di tifosi organizzati e *club* di sostenitori, enti locali, enti statali e non statali;

e) definire le misure che possono essere adottate dalle società sportive per garantire il regolare svolgimento delle manifestazioni sportive e la pubblica incolumità;

f) pubblicare un rapporto annuale sull'andamento dei fenomeni di violenza ed intolleranza in occasione di manifestazioni sportive.

2. Con decreto del Ministro dell'interno, di concerto con il Ministro per i beni e le attività culturali, sono stabilite le linee operative e le attività strumentali all'espletamento dei compiti di cui al comma 1, nonché l'organizzazione, le modalità di funzionamento e la composizione dell'Osservatorio, prevedendo anche la partecipazione del Comitato olimpico nazionale italiano, delle Federazioni sportive nazionali e delle rispettive Leghe.

3. Alle riunioni dell'Osservatorio possono essere invitati, in relazione alla trattazione di tematiche di specifico interesse, rappresentanti di soggetti pubblici e privati a vario titolo interessati alla prevenzione e al contrasto della violenza in occasione di manifestazioni sportive.

4. All'istituzione e al funzionamento dell'Osservatorio si provvede nei limiti delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica. Ai componenti dell'Osservatorio non spettano compensi né rimborsi spese».

5. Il Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca, d'intesa con il Ministero dell'interno e con il Ministero per i beni e le attività cul-

turali, nonché in collaborazione con altre amministrazioni pubbliche ed enti e associazioni private interessate, predisporre, nell'ambito delle risorse destinate annualmente alle istituzioni scolastiche sul fondo di cui alla legge 18 dicembre 1997, n. 440, un programma di iniziative volte a sviluppare ed approfondire nelle scuole le tematiche della prevenzione della violenza nelle manifestazioni sportive, in coerenza con le finalità dell'educazione alla convivenza civile. Le predette iniziative sono realizzate dalle istituzioni scolastiche attraverso appositi progetti da esse elaborati ed inseriti nel piano dell'offerta formativa. Ai fini di cui al presente comma il Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca si avvale di un comitato tecnico-scientifico, istituito con decreto del Ministro. All'istituzione e al funzionamento del Comitato si provvede nei limiti delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica. Ai componenti del Comitato non spettano compensi né rimborsi spese.

6. Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana e sarà presentato alle Camere per la conversione in legge.

EMENDAMENTO 1.122

1.122

VITALI

Respinto

Al comma 5, primo periodo, dopo la parola: «predisporre» aggiungere le seguenti: «, entro centottanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto».

EMENDAMENTO TENDENTE AD INSERIRE UN ARTICOLO AGGIUNTIVO DOPO L'ARTICOLO 1

1.0.100

VITALI

Respinto

Dopo l'articolo 1, aggiungere il seguente:

«Art. 1-bis.

(Fondo di solidarietà sportiva)

1. Presso l'Osservatorio nazionale sulle manifestazioni sportive di cui all'articolo 1-*octies* del decreto-legge 24 febbraio 2003, n. 28, convertito,

con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2003, n. 88, come modificato dall'articolo 2 del presente decreto, è istituito un Fondo di solidarietà sportiva, di seguito denominato *Fondo*, avente lo scopo di erogare:

a) nella misura del 50 per cento delle risorse annualmente disponibili, elargizioni a favore delle vittime di reati commessi con l'uso della violenza su persone o cose in occasione o a causa di manifestazioni sportive e dei soggetti danneggiati dagli stessi reati, nel caso, rispettivamente, di lesioni che abbiano comportato la morte o un'invalidità permanente superiore al 10 per cento, secondo la tabellazione INAIL, o di danno alle cose superiore a 15.000 euro, a condizione che il soggetto danneggiato non abbia concorso alla commissione dei reati medesimi ovvero di reati a questi connessi ai sensi dell'articolo 12 del codice di procedura penale, salvo che le lesioni o la morte siano avvenute per cause indipendenti dall'azione o omissione della vittima;

b) nella misura del 40 per cento delle risorse annualmente disponibili, contributi per le finalità di cui all'articolo 43, comma 7, della legge 27 dicembre 1997, n. 449, relativamente alle procedure di cui al decreto legislativo 12 maggio 1995, n. 195, concernenti il personale delle Forze di polizia;

c) nella misura del 10 per cento delle risorse annualmente disponibili, contributi per l'alimentazione dei fondi di assistenza e previdenza per il personale della Polizia di Stato, dell'Arma dei carabinieri, del Corpo della guardia di finanza e dei Corpi di polizia municipale, in proporzione alle unità rispettivamente impiegate, nell'anno precedente, per la sicurezza delle manifestazioni sportive.

2. L'elargizione di cui al comma 1, lettera a), comporta la surrogazione del Fondo nei diritti per i risarcimenti dovuti, per la parte corrispondente all'ammontare dell'elargizione. Essa non può essere concessa prima del decreto che dispone il giudizio nel procedimento penale o prima della fissazione dell'udienza per le conclusioni delle parti nel procedimento civile per il risarcimento. Tuttavia, prima di tali atti, possono essere concesse anticipazioni complessivamente non superiori al 50 per cento dell'elargizione.

3. I provvedimenti di elargizione di cui al comma 1, lettera a), sono revocati e le somme già erogate, anche come provvisoria, sono recuperate nei casi seguenti:

a) se nel corso del procedimento penale o di quello civile per il risarcimento è accertato che il fatto lesivo non sussiste, che questo è indipendente dalle circostanze inerenti a manifestazioni sportive o la parte non ha diritto al risarcimento;

b) se risulta che l'interessato abbia concorso alla commissione dei reati di cui al comma 1, lettera a), ovvero di reati a questi connessi, salvo che le lesioni o la morte siano avvenute per cause indipendenti dall'azione o omissione della vittima.

4. Il Fondo è alimentato:

a) dall'ammontare delle sanzioni pecuniarie percepite per i fatti illeciti previsti dalle vigenti leggi recanti misure per contrastare i fenomeni di violenza in occasione delle competizioni sportive;

b) da un contributo di solidarietà a carico delle imprese operanti nel settore della comunicazione di massa, relativamente agli eventi sportivi, nella misura del 2 per cento della spesa sostenuta per acquistare i diritti della singola manifestazione sportiva, e costituito inoltre dalla quota parte delle entrate percepite dallo Stato da concorsi pronostici e scommesse sportive e dal 50 per cento dell'aliquota versata annualmente dal CONI all'Istituto per il credito sportivo per l'alimentazione del fondo previsto dall'articolo 10 del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 20 ottobre 2000, n. 453. La determinazione del contributo, che tiene conto in misura non superiore al 50 per cento dell'entità della spesa a carico del bilancio dello Stato per i servizi di tutela dell'ordine e della sicurezza pubblica svolti in occasione di manifestazioni sportive, è determinata con decreto del Ministro dell'interno, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, sentito l'Osservatorio;

c) da donazioni e da lasciti da chiunque effettuati.

5. Il Fondo è amministrato mediante convenzione con la Concessionaria dei servizi assicurativi pubblici (CONSAP) Spa o con un primario istituto assicurativo o di credito. Fermi restando gli ordinari controlli cui è sottoposta a relativa attività, l'Osservatorio assicura la verifica della rispondenza della gestione del Fondo alle finalità previste dal presente articolo.

6. Con decreto del Ministro dell'interno, di concerto con il Ministro per beni e le attività culturali e con il Ministro dell'economia e delle finanze, è adottato il regolamento di attuazione del presente articolo, recante anche le modalità per la gestione del Fondo, i principi cui dovrà uniformarsi il rapporto concessorio tra il Ministero dell'interno e la CONSAP Spa o altro istituto concessionario, le procedure per la concessione e la liquidazione delle elargizioni e dei contributi, secondo criteri idonei ad assicurare l'economicità della gestione e la speditezza dei procedimenti, nonché la tutela della riservatezza dei soggetti interessati.

7. In sede di prima applicazione del presente articolo, il Fondo è alimentato da un contributo di solidarietà costituito da una quota parte delle entrate percepite dallo Stato da concorsi pronostici e scommesse sportive e dal 50 per cento dell'aliquota versata annualmente dal CONI all'Istituto per il credito sportivo per l'alimentazione del fondo previsto dal regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 20 ottobre 2000, n. 453, e pari al 3 per cento degli introiti pubblicitari connessi alla trasmissione o diffusione di eventi sportivi da parte delle imprese operanti nel settore della comunicazione di massa.

8. Per l'attuazione delle finalità di cui al presente articolo è autorizzata la spesa di euro 500.000 annui.

9. All'onere derivante dall'attuazione del presente articolo, valutato in 500.000 euro annui a decorrere dal 2006, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2005-2007, nell'ambito dell'unità previsionale di base di parte corrente "Fondo speciale" dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2005, allo scopo parzialmente utilizzando gli accantonamenti relativi al medesimo Ministero e al Ministero dell'interno.

10. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio»

Allegato B**Votazioni qualificate effettuate nel corso della seduta**

| VOTAZIONE | | OGGETTO | RISULTATO | | | | | | ESITO |
|-----------|------|---|-----------|-----|-----|-----|------|------|-------|
| Num. | Tipo | | Pre | Vot | Ast | Fav | Cont | Magg | |
| 1 | NOM. | Disegno di legge n. 3623. Em. 1.0.100, Vitali | 181 | 172 | 006 | 037 | 129 | 087 | RESP. |
| 2 | NOM. | DDL n. 3623. votazione finale | 175 | 174 | 040 | 129 | 005 | 088 | APPR. |

- F = Voto favorevole (in votazione palese)
 C = Voto contrario (in votazione palese)
 V = Partecipazione al voto (in votazione segreta)
 A = Astensione
 M = Senatore in congedo o missione
 P = Presidente di turno
 R = Richiedente la votazione e non votante
 - Le votazioni annullate e quelle in cui e' mancato il numero legale non sono riportate
 - Ogni singolo elenco contiene fino a 22 votazioni
 - Agli elenchi e' premesso un indice che riporta il numero, il tipo, l'oggetto il risultato, l'esito di ogni singola votazione

Seduta N. 0883 del 12-10-2005 Pagina 1

Totale votazioni 2

(F)=Favorevole
(M)=Cong/Gov/Miss(C)=Contrario
(P)=Presidente(A)=Astenuto
(R)=Richiedente

(V)=Votante

| NOMINATIVO | Votazioni dalla n° 1 alla n° 2 | |
|--------------------------------|--------------------------------|----|
| | 01 | 02 |
| ACCIARINI MARIA.C | F | |
| AGOLIATI ANTONIO | C | F |
| AGONI SERGIO | C | F |
| ALBERTI CASELLATI MARIA ELISAB | M | M |
| ANTONIONE ROBERTO | M | M |
| ARCHIUTTI GIACOMO | C | F |
| ASCIUTTI FRANCO | C | F |
| AYALA GIUSEPPE MARIA | F | A |
| AZZOLLINI ANTONIO | C | F |
| BAIO DOSSI EMANUELA | F | A |
| BALBONI ALBERTO | C | F |
| BALDINI MASSIMO | C | F |
| BARATELLA FABIO | F | |
| BARELLI PAOLO | C | F |
| BASILE FILADELFIO GUIDO | F | |
| BATTAFARANO GIOVANNI VITTORIO | F | A |
| BATTAGLIA ANTONIO | M | M |
| BATTAGLIA GIOVANNI | F | |
| BATTISTI ALESSANDRO | F | A |
| BERGAMO UGO | C | F |
| BETTA MAURO | A | A |
| BETTAMIO GIAMPAOLO | M | M |
| BEVILACQUA FRANCESCO | C | F |
| BIANCONI LAURA | C | F |
| BOBBIO LUIGI | C | F |
| BOLDI ROSSANA LIDIA | C | F |
| BONATESTA MICHELE | C | F |
| BONGIORNO GIUSEPPE | C | F |
| BOREA LEONZIO | C | F |
| BOSCETTO GABRIELE | C | F |
| BOSI FRANCESCO | M | M |
| BRIGNONE GUIDO | C | F |

Seduta N. 0883 del 12-10-2005 Pagina 2

Totale votazioni 2

(F)=Favorevole
(M)=Cong/Gov/Miss(C)=Contrario
(P)=Presidente(A)=Astenuto
(R)=Richiedente

(V)=Votante

| NOMINATIVO | Votazioni dalla n° 1 alla n° 2 | |
|-------------------------|--------------------------------|----|
| | 01 | 02 |
| BRUNALE GIOVANNI | F | |
| BUCCIERO ETTORE | C | F |
| CALDEROLI ROBERTO | M | M |
| CALLEGARO LUCIANO | C | F |
| CALVI GUIDO | F | A |
| CAMBER GIULIO | C | F |
| CANTONI GIAMPIERO CARLO | M | M |
| CARRARA VALERIO | C | F |
| CARUSO ANTONINO | M | M |
| CASILLO TOMMASO | R | A |
| CASTAGNETTI GUGLIELMO | C | F |
| CASTELLANI PIERLUIGI | F | A |
| CASTELLI ROBERTO | M | M |
| CENTARO ROBERTO | C | F |
| CHERCHI PIETRO | C | F |
| CHINCARINI UMBERTO | C | F |
| CHIRILLI FRANCESCO | C | F |
| CHIUSOLI FRANCO | F | |
| CICCANTI AMEDEO | C | F |
| CICOLANI ANGELO MARIA | C | F |
| CIRAMI MELCHIORRE | M | M |
| COLETTI TOMMASO | | A |
| COLLINO GIOVANNI | C | F |
| COMINCIOLI ROMANO | C | F |
| COMPAGNA LUIGI | C | F |
| CONSOLO GIUSEPPE | C | F |
| CONTESTABILE DOMENICO | C | F |
| CORRADO ANDREA | C | F |
| COSTA ROSARIO GIORGIO | M | M |
| COZZOLINO CARMINE | C | F |
| CREMA GIOVANNI | M | M |
| CURSI CESARE | M | M |

Seduta N. 0883 del 12-10-2005 Pagina 3

Totale votazioni 2

(F)=Favorevole
(M)=Cong/Gov/Miss(C)=Contrario
(P)=Presidente(A)=Astenuto
(R)=Richiedente

(V)=Votante

| NOMINATIVO | Votazioni dalla n° 1 alla n° 2 | |
|-----------------------------|--------------------------------|----|
| | 01 | 02 |
| CURTO EUPREPIO | C | |
| D'ALI' ANTONIO | C | F |
| D'AMBROSIO ALFREDO | C | F |
| D'AMICO NATALE | | A |
| D'ANDREA GIAMPAOLO VITTORIO | F | A |
| DANIELI PAOLO | R | F |
| DANZI CORRADO | C | |
| DE CORATO RICCARDO | M | M |
| DELL'UTRI MARCELLO | | F |
| DELOGU MARIANO | C | F |
| DEL PENNINO ANTONIO | A | F |
| DEMASI VINCENZO | C | F |
| DE PAOLI ELIDIO | F | A |
| DE PETRIS LOREDANA | R | |
| DE RIGO WALTER | C | F |
| DETTORI BRUNO | F | |
| D'IPPOLITO VITALE IDA | C | F |
| DONATI ANNA | R | |
| D'ONOFRIO FRANCESCO | C | F |
| EUFEMI MAURIZIO | C | F |
| FABBRI LUIGI | C | F |
| FALCIER LUCIANO | M | M |
| FASOLINO GAETANO | C | F |
| FASSONE ELVIO | M | M |
| FAVARO GIAN PIETRO | C | F |
| FEDERICI PASQUALINO LORENZO | C | F |
| FERRARA MARIO FRANCESCO | M | M |
| FIRRARELLO GIUSEPPE | M | M |
| FLORINO MICHELE | C | F |
| FORCIERI GIOVANNI LORENZO | F | |
| FORLANI ALESSANDRO | C | F |
| FORMISANO ANIELLO | R | A |

Seduta N. 0883 del 12-10-2005 Pagina 4

Totale votazioni 2

(F)=Favorevole
(M)=Cong/Gov/Miss(C)=Contrario
(P)=Presidente(A)=Astenuto
(R)=Richiedente

(V)=Votante

| NOMINATIVO | Votazioni dalla n° 1 alla n° 2 | |
|-------------------------|--------------------------------|----|
| | 01 | 02 |
| FORTE MICHELE | C | F |
| FRANCO PAOLO | C | F |
| FRANCO VITTORIA | | A |
| GABURRO GIUSEPPE | C | F |
| GAGLIONE ANTONIO | F | A |
| GARRAFFA COSTANTINO | | A |
| GASBARRI MARIO | | A |
| GENTILE ANTONIO | C | F |
| GIARETTA PAOLO | F | A |
| GIRFATTI ANTONIO | M | M |
| GIULIANO PASQUALE | C | |
| GRECO MARIO | M | M |
| GRILLO LUIGI | C | F |
| GRILLOTTI LAMBERTO | C | F |
| GRUOSSO VITO | | A |
| GUASTI VITTORIO | C | F |
| GUBERT RENZO | M | M |
| GUBETTI FURIO | C | F |
| GUZZANTI PAOLO | C | F |
| IANNUZZI RAFFAELE | C | F |
| IERVOLINO ANTONIO | C | F |
| IOANNUCCI MARIA CLAUDIA | C | F |
| IOVENE ANTONIO | | A |
| IZZO COSIMO | C | F |
| KAPPLER DOMENICO | | F |
| LABELLARTE GERARDO | F | |
| LA LOGGIA ENRICO | M | M |
| LATORRE NICOLA | F | A |
| LAURO SALVATORE | C | F |
| LEGNINI GIOVANNI | F | A |
| LIGUORI ETTORE | F | |
| MAFFIOLI GRAZIANO | C | F |

Seduta N. 0883 del 12-10-2005 Pagina 5

Totale votazioni 2

(F)=Favorevole
(M)=Cong/Gov/Miss(C)=Contrario
(P)=Presidente(A)=Astenuto
(R)=Richiedente

(V)=Votante

| NOMINATIVO | Votazioni dalla n° 1 | | alla n° 2 |
|----------------------------|----------------------|----|-----------|
| | 01 | 02 | |
| MALABARBA LUIGI | R | C | |
| MALAN LUCIO | C | F | |
| MANFREDI LUIGI | C | F | |
| MANTICA ALFREDO | M | M | |
| MANUNZA IGNAZIO | C | F | |
| MANZELLA ANDREA | M | A | |
| MANZIONE ROBERTO | M | M | |
| MARANO SALVATORE | C | F | |
| MARITATI ALBERTO | F | A | |
| MASCIONI GIUSEPPE | F | | |
| MEDURI RENATO | C | F | |
| MELELEO SALVATORE | C | F | |
| MENARDI GIUSEPPE | C | F | |
| MICHELINI RENZO | A | A | |
| MINARDO RICCARDO | M | M | |
| MONCADA LO GIUDICE GINO | M | M | |
| MONTAGNINO ANTONIO MICHELE | | A | |
| MONTALBANO ACCURSIO | | A | |
| MONTI CESARINO | C | F | |
| MONTICONE ALBERTO | F | | |
| MORANDO ANTONIO ENRICO | | A | |
| MORO FRANCESCO | P | P | |
| MORRA CARMELO | C | F | |
| MORSELLI STEFANO | C | F | |
| MUGNAI FRANCO | C | F | |
| MULAS GIUSEPPE | C | F | |
| MURINEDDU GIOVANNI PIETRO | | A | |
| NESSA PASQUALE | C | F | |
| NIEDDU GIANNI | F | | |
| NOCCO GIUSEPPE ONORATO B. | C | F | |
| NOVI EMIDDIO | M | M | |
| OCCHETTO ACHILLE | R | | |

Seduta N. 0883 del 12-10-2005 Pagina 6

Totale votazioni 2

(F)=Favorevole
(M)=Cong/Gov/Miss(C)=Contrario
(P)=Presidente(A)=Astenuto
(R)=Richiedente

(V)=Votante

| NOMINATIVO | Votazioni dalla n° 1 alla n° 2 | |
|------------------------------|--------------------------------|----|
| | 01 | 02 |
| OGNIBENE LIBORIO | C | F |
| PACE LODOVICO | C | F |
| PAGANO MARIA GRAZIA | M | M |
| PALOMBO MARIO | M | M |
| PASCARELLA GAETANO | | A |
| PASINATO ANTONIO DOMENICO | C | |
| PASTORE ANDREA | C | F |
| PEDRAZZINI CELESTINO | C | F |
| PEDRIZZI RICCARDO | C | F |
| PELLEGRINO GAETANO ANTONIO | C | F |
| PELLICINI PIERO | C | F |
| PERUZZOTTI LUIGI | C | F |
| PESSINA VITTORIO | C | F |
| PETERLINI OSKAR | A | A |
| PETRINI PIERLUIGI | F | A |
| PIANETTA ENRICO | C | F |
| PIATTI GIANCARLO | F | |
| PICCIONI LORENZO | C | F |
| PIROVANO ETTORE | C | F |
| PIZZINATO ANTONIO | F | A |
| PONTONE FRANCESCO | C | F |
| PONZO EGIDIO LUIGI | C | F |
| PROVERA FIORELLO | C | F |
| RAGNO SALVATORE | C | F |
| RIPAMONTI NATALE | | C |
| RIZZI ENRICO | M | M |
| ROLLANDIN AUGUSTO ARDUINO C. | A | A |
| RONCONI MAURIZIO | C | F |
| ROTONDO ANTONIO | F | A |
| RUVOLO GIUSEPPE | C | F |
| SALINI ROCCO | C | F |
| SALVI CESARE | M | M |

Seduta N. 0883 del 12-10-2005 Pagina 7

Totale votazioni 2

(F)=Favorevole
(M)=Cong/Gov/Miss(C)=Contrario
(P)=Presidente(A)=Astenuto
(R)=Richiedente

(V)=Votante

| NOMINATIVO | Votazioni dalla n° 1 alla n° 2 | |
|-----------------------------|--------------------------------|----|
| | 01 | 02 |
| SALZANO FRANCESCO | C | F |
| SAMBIN STANISLAO ALESSANDRO | M | M |
| SANZARELLO SEBASTIANO | C | F |
| SAPORITO LEARCO | M | M |
| SCARABOSIO ALDO | C | F |
| SCOTTI LUIGI | C | F |
| SEMERARO GIUSEPPE | C | F |
| SERVELLO FRANCESCO | C | F |
| SESTINI GRAZIA | C | F |
| SILIQVINI MARIA GRAZIA | M | M |
| SODANO CALOGERO | C | F |
| SODANO TOMMASO | | C |
| SOLIANI ALBERTINA | F | |
| SPECCHIA GIUSEPPE | C | F |
| STANISCI ROSA | F | A |
| STIFFONI PIERGIORGIO | C | F |
| SUDANO DOMENICO | C | F |
| TAROLLI IVO | C | F |
| TATO' FILOMENO BIAGIO | C | F |
| TESSITORE FULVIO | F | A |
| THALER HELGA | A | A |
| TIRELLI FRANCESCO | C | F |
| TOFANI ORESTE | C | F |
| TOGNI LIVIO | | C |
| TOMASSINI ANTONIO | C | F |
| TONINI GIORGIO | F | |
| TRAVAGLIA SERGIO | C | F |
| TREDESE FLAVIO | C | F |
| TREMATERRA GINO | C | F |
| TUNIS GIANFRANCO | C | F |
| TURRONI SAURO | M | M |
| ULIVI ROBERTO | C | F |

Seduta N. 0883 del 12-10-2005 Pagina 8

Totale votazioni 2

(F)=Favorevole
(M)=Cong/Gov/Miss(C)=Contrario
(P)=Presidente(A)=Astenuto
(R)=Richiedente

(V)=Votante

| NOMINATIVO | Votazioni dalla n° 1 alla n° 2 | |
|------------------------------|--------------------------------|----|
| | 01 | 02 |
| VALDITARA GIUSEPPE | C | F |
| VALLONE GIUSEPPE | F | A |
| VANZO ANTONIO GIANFRANCO | C | F |
| VEGAS GIUSEPPE | M | M |
| VENTUCCI COSIMO | C | F |
| VILLONE MASSIMO | F | |
| VISERTA COSTANTINI BRUNO | | A |
| VIZZINI CARLO | C | F |
| ZANCAN GIAMPAOLO | R | C |
| ZANOLETTI TOMASO | M | M |
| ZAPPACOSTA LUCIO | C | F |
| ZAVOLI SERGIO WOLMAR | F | |
| ZICCONI GUIDO | M | M |
| ZORZOLI ALBERTO PIETRO MARIA | C | F |

Congedi e missioni

Sono in congedo i senatori:

Alberti Casellati, Antonione, Baldini, Bettamio, Bosi, Caruso Antonino, Cirami, Costa, Corsi, D'Alì, De Corato, Dell'Utri, Federici, Ferrara, Firrarello, Giuliano, Guzzanti, Mantica, Moncada, Novi, Palombo, Rizzi, Saporrìto, Sestini, Siliquini, Vegas, Ventucci, Zanoletti e Ziccone.

Sono assenti per incarico avuto dal Senato i senatori:

Sambin, per attività della 10^a Commissione permanente;
Girfatti, Greco e Manzella, per attività della 14^a Commissione permanente;
Battaglia Antonio, Crema, Falcier, Fassone, Manzione e Turrone, per attività della Giunta delle elezioni e delle immunità parlamentari;
Minardo e Pagano, per attività del Comitato per le questioni degli italiani all'estero;
Gubert, per attività dell'Assemblea parlamentare del Consiglio d'Europa;
Cantoni, per attività dell'Assemblea parlamentare dell'UNESCO;
Salvi, per attività di rappresentanza del Senato.

Disegni di legge, annuncio di presentazione

Sen. Borea Leonzio
Incompatibilità nelle cariche degli esecutivi degli enti locali del medico di base territorialmente competente (3626)
(presentato in data 11/10/2005)

Disegni di legge, assegnazione

In sede deliberante

7^a Commissione permanente Pubbl. istruz.

Sen. Asciutti Franco ed altri

Disposizioni in materia di spettacolo (3625)

previ pareri delle Commissioni 1^a Aff. cost., Commissione parlamentare questioni regionali

(assegnato in data 12/10/2005)

Disegni di legge, approvazione da parte di Commissioni permanenti

Nella seduta di ieri, la 12^a Commissione permanente (Igiene e sanità) ha approvato il seguente disegno di legge: «Disposizioni in materia di in-

dennizzo a favore dei soggetti danneggiati da complicanze di tipo irreversibile a causa di vaccinazioni obbligatorie» (3603).

(Testo risultante dall'unificazione dei disegni di legge di iniziativa dei deputati Volontè e altri; Castellani e altri) (Approvato dalla Camera dei deputati).

Con l'approvazione di detto disegno di legge restano assorbiti i disegni di legge: dep. Migliori e altri. - «Modifiche alla normativa in materia di indennizzo a favore dei soggetti danneggiati da vaccinazioni, trasfusioni e somministrazione di emoderivati» (2970); Caruso. - «Modifiche alla legge 25 febbraio 1992, n. 210, in materia di indennizzo a favore di soggetti danneggiati da vaccinazioni obbligatorie, trasfusioni ed emoderivati nonché a favore di soggetti che abbiano riportato danni permanenti alla integrità psico-fisica conseguenti a infezione da epatite C (virus HCV) o da HIV» (3431).

Governo, trasmissione di atti per il parere

Il Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca, con lettera in data 7 ottobre 2005, ha trasmesso, ai sensi dell'articolo 7, comma 2, del decreto legislativo 5 giugno 1998, n. 204, la richiesta di parere parlamentare sullo schema di decreto ministeriale recante ripartizione del Fondo ordinario per gli enti e le istituzioni di ricerca finanziati dal Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca, per l'anno 2005 (n. 552).

Ai sensi della predetta disposizione e dell'articolo 139-*bis* del Regolamento, tale richiesta è deferita alla 7^a Commissione permanente, che esprimerà il parere entro l'11 novembre 2005.

Il Ministro per i rapporti con il Parlamento, con lettera in data 12 ottobre 2005, ha trasmesso, ai sensi dell'articolo 1, comma 4, della legge 25 luglio 2005, n. 150, la richiesta di parere parlamentare sullo schema di decreto legislativo recante: «Pubblicità degli incarichi extragiudiziari conferiti ai magistrati, in attuazione della delega di cui agli articoli 1, comma 1, lettera g), e 2, comma 8, della legge 25 luglio 2005, n. 150» (n. 553).

Ai sensi del citato articolo 1, comma 4, della legge n. 150 del 2005 e dell'articolo 139-*bis* del Regolamento, tale richiesta è deferita alla 2^a Commissione permanente, che esprimerà il parere entro l'11 dicembre 2005. La 1^a Commissione permanente potrà formulare osservazioni alla 2^a Commissione permanente entro il 21 novembre 2005. Lo schema di decreto è altresì deferito, per le conseguenze di carattere finanziario, alla 5^a Commissione permanente, che si pronuncerà entro il predetto termine dell'11 dicembre 2005.

Governo, richieste di parere per nomine in enti pubblici

Il Ministro per i rapporti con il Parlamento, con lettera in data 12 ottobre 2005, ha trasmesso, ai sensi dell'articolo 1 della legge 24 gennaio 1978, n. 14, la richiesta di parere parlamentare sulla proposta di nomina del dottor Arturo Semerari a Presidente dell'Istituto di servizi per il mercato agricolo alimentare - ISMEA (n. 163).

Ai sensi della predetta disposizione e dell'articolo 139-*bis* del Regolamento, tale richiesta è deferita alla 9^a Commissione permanente, che esprimerà il parere entro il 1° novembre 2005.

Governo, trasmissione di atti

La Presidenza del Consiglio dei ministri, con lettera in data 30 settembre 2005, ha inviato, ai sensi dell'articolo 19 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 e successive modificazioni, le comunicazioni concernenti il conferimento degli incarichi di livello dirigenziale generale al dottor Alessandro Giuliani, nell'ambito del Ministero della giustizia, al dottor Cosimo Antonio Megha, nell'ambito del Ministero delle politiche agricole e forestali, alla dottoressa Alice Perlini, nell'ambito del Ministero degli affari esteri.

Tali comunicazioni sono depositate presso il Servizio dell'Assemblea, a disposizione degli onorevoli senatori.

Parlamento europeo, trasmissione di atti

Il Segretario generale del Parlamento europeo, con lettera in data 7 settembre 2005, ha inviato il testo di quattro posizioni e sette risoluzioni, approvate dal Parlamento stesso nel corso della tornata dal 4 al 7 luglio 2005:

una posizione sulla proposta di decisione del Consiglio sulla conclusione di un protocollo recante modifica all'accordo in materia di trasporto marittimo tra la Comunità europea e gli Stati membri, da una parte, e la Repubblica popolare cinese, dall'altra, per tenere conto dell'adesione della Repubblica ceca, della Repubblica di Estonia, della Repubblica di Cipro, della Repubblica di Ungheria, della Repubblica di Lettonia, della Repubblica di Lituania, della Repubblica di Malta, della Repubblica di Slovenia e della Repubblica slovacca all'Unione europea (Doc. XII, n. 506). Detto documento è stato trasmesso, ai sensi dell'articolo 143, comma 1, del Regolamento, alla 3^a, alla 8^a e alla 14^a Commissione permanente;

una posizione sulla proposta di decisione del Consiglio relativa alla conclusione, da parte della Comunità europea, dell'accordo sulla conserva-

zione degli uccelli acquatici migratori afro-euroasiatici (Doc. XII, n. 507). Detto documento è stato trasmesso, ai sensi dell'articolo 143, comma 1, del Regolamento, alla 3^a, alla 9^a e alla 14^a Commissione permanente;

una risoluzione sulla comunicazione della Commissione al Consiglio e al Parlamento europeo «Incentivare le tecnologie per lo sviluppo sostenibile: piano d'azione per le tecnologie ambientali nell'Unione europea» (Doc. XII, n. 508). Detto documento è stato trasmesso, ai sensi dell'articolo 143, comma 1, del Regolamento, alla 3^a, alla 13^a e alla 14^a Commissione permanente;

una risoluzione sulla proposta della Commissione relativa a una decisione del Consiglio che modifica, ai fini dell'adeguamento al progresso tecnico, l'allegato della direttiva 2002/95/CE del Parlamento europeo e del Consiglio sulla restrizione dell'uso di determinate sostanze pericolose nelle apparecchiature elettriche ed elettroniche (Doc. XII, n. 509). Detto documento è stato trasmesso, ai sensi dell'articolo 143, comma 1, del Regolamento, alla 3^a, alla 10^a, alla 13^a e alla 14^a Commissione permanente;

una posizione sulla proposta di decisione del Consiglio relativa alla conclusione, a nome della Comunità europea, del protocollo UNECE sui registri delle emissioni e dei trasferimenti di sostanze inquinanti (Doc. XII, n. 510). Detto documento è stato trasmesso, ai sensi dell'articolo 143, comma 1, del Regolamento, alla 3^a, alla 13^a e alla 14^a Commissione permanente;

una risoluzione sull'appello globale all'azione contro la povertà: sradicare la povertà (Doc. XII, n. 511). Detto documento è stato trasmesso, ai sensi dell'articolo 143, comma 1, del Regolamento, alla 1^a, alla 3^a e alla 14^a Commissione permanente;

una posizione sulla proposta di decisione del Consiglio relativa alla conclusione di un accordo tra la Comunità europea e il governo del Canada sul trattamento delle informazioni anticipate sui passeggeri (*Advance Passenger Information*, API) e dei dati delle pratiche dei passeggeri (*Passenger Name Record*, PNR) (Doc. XII, n. 512). Detto documento è stato trasmesso, ai sensi dell'articolo 143, comma 1, del Regolamento, alla 3^a, alla 8^a e alla 14^a Commissione permanente;

una risoluzione sul sostegno alla stampa indipendente in Bielorussia (Doc. XII, n. 513). Detto documento è stato trasmesso, ai sensi dell'articolo 143, comma 1, del Regolamento, alla 3^a e alla 14^a Commissione permanente;

una risoluzione sulle relazioni tra l'Unione europea, la Cina e Taiwan (Doc. XII, n. 514). Detto documento è stato trasmesso, ai sensi dell'articolo 143, comma 1, del Regolamento, alla 3^a e alla 14^a Commissione permanente;

una risoluzione sui risultati delle operazioni di assunzione e di concessione di prestiti effettuate dalle Comunità europee nei paesi in via di

sviluppo (Doc. XII, n. 515). Detto documento è stato trasmesso, ai sensi dell'articolo 143, comma 1, del Regolamento, alla 3^a, alla 6^a e alla 14^a Commissione permanente.

una risoluzione su una più rapida attuazione del piano d'azione dell'UE concernente l'applicazione delle normative, la *governance* (FLEGT) e il commercio nel settore forestale (Doc. XII, n. 516). Detto documento è stato trasmesso, ai sensi dell'articolo 143, comma 1, del Regolamento, alla 3^a, alla 9^a e alla 14^a Commissione permanente.

Interrogazioni

CICOLANI. – *Al Presidente del Consiglio dei ministri.* – (Già 4-09061)

(3-02310)

Interrogazioni con richiesta di risposta scritta

SALERNO, BALBONI, ZAPPACOSTA, MONTI, GUBETTI, BOSSETTO, FORLANI. – *Al Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca.* – Premesso:

che da notizie diffuse da agenzie di stampa si è appreso che l'Università di Torino ha disposto la sospensione dell'attività didattica per l'intera giornata di lunedì 10 ottobre 2005, «per consentire la massima partecipazione degli studenti e dei docenti all'assemblea plenaria, indetta dal Coordinamento dei ricercatori dell'Università e del Politecnico e dal Coordinamento studentesco No-Moratti»;

che, in un suo comunicato, il rettore del citato Ateneo, per giustificare la sospensione dell'attività didattica, avrebbe definito «gravissima e improvvisa» una decisione che rientra nelle prerogative sovrane del Parlamento;

che la sospensione dell'attività didattica sarebbe fondata su elementi del tutto ingiustificati e per finalità non consentite dall'ordinamento;

che le valutazioni espresse e gli scopi palesati appaiono incompatibili con il ruolo istituzionale di chi dovrebbe garantire l'imparzialità dell'amministrazione pubblica;

che, a seguito di questa arbitraria decisione, si è provveduto all'interruzione di un pubblico servizio, privando gli studenti del diritto allo studio;

che i docenti in qualità di lavoratori dell'Università sono stati privati del diritto a svolgere l'attività didattica,

gli interroganti chiedono di sapere:

se non si ravvisino gli estremi di reato da segnalare alla Procura della Repubblica;

se, in ogni caso, non si ritenga di assumere provvedimenti urgenti volti a garantire il diritto allo studio per ogni studente universitario ed il regolare svolgimento del servizio per i docenti.

(4-09514)

BEVILACQUA. – *Al Ministro della salute.* – Premesso:

che il Commissario Straordinario dell'Azienda Sanitaria n. 7 di Catanzaro ha informato i titolari dei laboratori di analisi chimico-cliniche dell'impossibilità di liquidare, previa contabilizzazione, le somme relative all'espletamento delle prestazioni di laboratorio di analisi chimico-cliniche dei mesi di maggio, giugno, luglio, agosto e settembre 2005;

che, con lettera del 6/10/2005, prot. n. 1769, fatta pervenire al laboratorio Ma tozzo di Soverato (Catanzaro), il Commissario stesso invitava i titolari del laboratorio a predisporre atti giudiziari nei confronti dell'azienda, per inadempienza degli organi preposti a quantificare gli importi, e a trasmetterli all'U.O. risorse economico-finanziarie;

che, a seguito di ciò, essendo in funzione solo i laboratori esistenti all'interno degli ospedali, gli utenti del territorio sono costretti a file estenuanti per la prenotazione degli esami e a tempi di attesa molto lunghi per eseguirli;

che la situazione determinatasi crea notevoli disagi soprattutto agli anziani del territorio servito dagli ospedali di Chiaravalle e Soverato,

l'interrogante chiede di sapere:

se il Ministro in indirizzo sia a conoscenza dei fatti esposti in premessa;

se e quali iniziative intenda assumere per far luce sull'intera vicenda;

se non ritenga di dover adottare provvedimenti urgenti volti ad evitare il protrarsi della inaccettabile situazione esposta in premessa.

(4-09515)

VERALDI. – *Al Ministro delle infrastrutture e dei trasporti.* – (Già 3-02228)

(4-09516)

BALBONI. – *Al Presidente del Consiglio dei ministri e ai Ministri dell'istruzione, dell'università e della ricerca, dell'interno e della giustizia.* – Premesso:

che l'interrogante, a seguito di notizie riportate dalla stampa, apprendeva che la lussuosa vettura Mercedes S 320 di proprietà dell'Università degli Studi di Teramo del valore di 93.088,00 euro, era andata distrutta in un incidente stradale che ha coinvolto un altro veicolo, avvenuto sull'A24 lo scorso mese di agosto 2004;

che la Mercedes veniva travolta da un camion, appena superato sulla corsia di sorpasso, al termine di un violento testacoda, seguito dell'alta velocità tenuta dall'autista dell'Università nonostante fosse in corso

un violento nubifragio, che ha visto l'autovettura in questione rimbalzare sul *gard-rail* e poi carambolare sull'asfalto;

che la vettura non era stata assicurata per i danni da collisione contro altre vetture od ostacoli fissi cagionati dallo stesso conducente (polizza Kasko);

che la polizia stradale de L'Aquila, intervenuta a seguito dell'incidente ed accertata la responsabilità dell'autista sig. Alessandro Fazzini Perpetuini, lo ha sanzionato elevando nei suoi confronti un verbale di contravvenzione comprendente, oltre la sanzione pecuniaria, la proposta di ritiro della patente di guida. Detto verbale poi sarebbe stato fatto oggetto di ricorso, da parte dello stesso Sig. Perpetuini, al Prefetto de L'Aquila il quale avrebbe archiviato il caso,

l'interrogante chiede di conoscere:

quali siano le motivazioni per le quali il Consiglio di Amministrazione dell'Università degli Studi di Teramo abbia ritenuto opportuno dotare l'Ateneo di una vettura straniera e particolarmente costosa in un momento particolare di contenimento della spesa pubblica e di crisi dell'economia;

quale sia il parere del collegio dei revisori dei conti dell'Ateneo espresso in merito al suddetto acquisto;

quali siano le ragioni per le quali un veicolo di così elevato valore non sia stato assicurato con una polizza kasko;

quali siano le ragioni per le quali il verbale elevato a carico dell'autista della Mercedes Sig. Alessandro Fazzini Perpetuini sia stato archiviato;

quali siano le ragioni per le quali l'Ateneo non abbia deferito alla Corte dei Conti, per i conseguenti danni erariali, l'autista ed i funzionari responsabili della mancata stipula della polizza Kasko;

quali siano le ragioni per le quali il collegio dei revisori dei conti dell'Ateneo presieduto dal Dott. Giuseppe Grasso, Procuratore Regionale della Corte dei Conti per la Regione Molise, non abbia segnalato il caso alla Procura Regionale della Corte dei Conti per la Regione Abruzzo.

(4-09517)

LONGHI. – Ai Ministri del lavoro e delle politiche sociali, delle attività produttive e della salute. – Considerato che:

una perizia del 27/02/2003 del per. ind. Massimo Bottaro per conto della Corte d'Appello di Genova, Sezione lavoro – R.G. 230/02, stabiliva che erano presenti, nell'aria della Centrale termoelettrica dell'ILVA di Genova Cornigliano, quantità di fibre di amianto superiori al valore indicato dal decreto legislativo 277/91 (0,1 fibre per centimetro cubo d'aria);

la stessa Corte d'Appello di Genova, con sentenza n. 365 del 17/05/2003, decisa il 18/04/2003, aveva stabilito che i lavoratori interessati alla causa avevano diritto al riconoscimento da parte dell'INPS della contribuzione per esposizione all'amianto oltre il 1992;

la Corte Suprema di Cassazione, con sentenza R.G.N. 21304/03, cron. 2585, del 09/12/2004, aveva confermato la sentenza della Corte d'Appello di Genova;

nel periodo successivo al 27/02/2003 fino alla fermata della Centrale termoelettrica e di tutta l'area a caldo dell'ILVA di Genova Cornigliano del 29/07/05, non è stato fatto nessun intervento di bonifica e pertanto l'amianto a tale data era ancora presente,

si chiede di sapere:

per quale motivo l'INPS stia rigettando le richieste di stessa contribuzione per l'esposizione all'amianto presentate dopo il 1992 dagli altri lavoratori della stessa Centrale termoelettrica dell'ILVA di Genova Cornigliano, lavoratori che hanno condiviso luogo di lavoro e condizioni ambientali con quelli che hanno vinto la causa in Cassazione;

se corrisponda al vero il fatto che non è stata effettuata alcuna bonifica dal 27/02/2003 al 28/07/2005, e pertanto i lavoratori hanno prestato la loro opera in presenza di amianto;

se si ritenga opportuno che vengano intasati i Tribunali con cause a giudizio dell'interrogante scontate e sperpero di denaro pubblico, senza contare i disagi per quei lavoratori che con giusto riconoscimento potrebbero lasciare da subito il luogo di lavoro malsano senza rischiare ulteriormente la loro salute.

(4-09518)

Errata corrige

Nel Resoconto sommario e stenografico della seduta pubblica 878^a del 5 ottobre 2005, alla pagina 165, all'emendamento 14.800 deve intendersi aggiunto il seguente capoverso: «*Conseguentemente, sopprimere il comma 4 dell'articolo 41*».

Nel Resoconto sommario e stenografico della 882^a seduta pubblica dell'11 ottobre 2005, a pagina VI, nell'intervento della senatrice Acciarini, alla quinta riga, sostituire le parole: «Dopo avere ricordato che insieme alla senatrice De Zulueta ha cercato più volte di effettuare un sopralluogo nel suddetto CPT,» con le altre: «Dopo aver ricordato le costanti difficoltà interposte alla richiesta di sopralluogo, poi effettuato con la senatrice De Zulueta,».

